

ORIGINALE

Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

Verbale della Seduta del
Consiglio Comunale

dd. 14 GIUGNO 2012
ad ore 20.30

Il giorno **QUATTORDICI** del mese di **GIUGNO** dell'anno **DUEMILADODICI**, alle **ore 20,30** presso la Sala consiliare della Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione (Avviso di convocazione prot. nr. 8128 dd. 07.06.2012).

Presenti n. 18 Consiglieri, i signori:

1. STEFENELLI GIUSEPPE Presidente del Consiglio comunale
2. GOTTARDI MATTIA..... Sindaco
3. ANTOLINI EUGENIO.....Vice Sindaco
4. FAILONI MARIOAssessore
5. GIRARDINI MIRELLA.....Assessore
6. SALVATERRA FRANCESCO.....Assessore
7. SCALFI LUCA.....Assessore
8. ZAMBONI ROBERTO.....Assessore
9. ARMANI ALBERTOConsigliere
10. BALLARDINI CARLOConsigliere
11. LEONARDI LORENZOConsigliere
12. MORSELLINO ANDREA.....Consigliere
13. FERRARI MANUELA..... Consigliere
14. SCANDOLARI GIOVANNA..... Consigliere
15. PELLEGRINI MASSIMO..... Consigliere
16. GIACOMUZZI MARIA EMANUELA Consigliere
17. MARANER ADRIANO..... Consigliere
18. OSS MICHELE Consigliere

Assenti giustificati i signori:

Bonomi Arrigo, Ballardini Giovanni.

Assiste il Vice Segretario comunale dott. Giuseppe Stefani.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Giuseppe Stefenelli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all'Ordine del Giorno.

ORDINE DEL GIORNO
del 14 GIUGNO 2012

1. Nomina scrutatori. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 3 maggio 2012.
2. Eventuali domande di attualità.
3. Interpellanza del Gruppo Consiliare "Tione & Saone in Comune" pervenuta in data 06.06.2012 in merito all'installazione dei dissuasori di velocità Speed check.
4. Interpellanza del Gruppo Consiliare "Progetto Comune" pervenuta in data 06.06.2012 in merito all'imposta municipale propria (IMUP).
5. Interpellanza del Gruppo Consiliare "Progetto Comune" pervenuta in data 06.06.2012 in merito ai controlli stradali della Polizia Locale Intercomunale.
6. Interpellanza del Gruppo Consiliare "Tione & Saone in Comune" pervenuta in data 06.06.2012 in merito all'acquisto di un gioco per il parco giochi di Saone.
7. Interpellanza del Gruppo Consiliare "Tione & Saone in Comune" pervenuta in data 06.06.2012 in merito al riordino delle partite tavolari di proprietà comunale.
8. Approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2011 di A.S.M. Tione.
9. Ristrutturazione ed arredo interno del nuovo asilo nido da realizzarsi sulla p.ed. 2310 in C.C. Tione I. Approvazione del progetto preliminare.
10. Parere ai sensi dell'art.114, comma 2, della L.P. 1/2008 alla deroga relativamente ai lavori di sistemazione interna con cambio di destinazione d'uso in asilo nido di "Villa Pellegrini" p.ed. 2310 in C.C. Tione I parte, via Durone n. 22.
11. Autorizzazione ai sensi dell'art.112, comma 3, della L.P. 1/2008 s.m.i. relativa all'istanza di deroga urbanistica richiesta dalla Famiglia Cooperativa Giudicarie Soc. Coop. Per i lavori di ampliamento del punto vendita "Coop Trentino" p.ed. 1837 in C.C. Tione I parte, via Fabio Filzi.
12. Autorizzazione ai sensi dell'art.113, comma 1 ed art. 112, comma 4, della L.P. 01/2008 s.m.i. al rilascio della concessione edilizia in deroga per la realizzazione di un impianto ascensore a servizio della p.m. 5 della p.ed. 805/1 in C.C. Tione I parte, località Basso Arnò.
13. Approvazione della variante al piano di lottizzazione sulla p.f. 978/2 in C.C. Tione I parte all'incrocio tra via Nazario Sauro e via Roma. Adozione definitiva.
14. Transazione stragiudiziale con il signor Danilo Valentini in relazione alla proprietà di una parte della p.f. 3978/2 C.C. Tione I, marciapiedi situato a lato di Via 3 Novembre.
15. Modifica del regolamento per l'assegnazione di premi di studio.
16. Modifica del "Regolamento per la concessione di borse di studio a favore di giovani frequentanti la Scuola Musicale delle Giudicarie".

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente chiede quindi un minuto di silenzio in segno di solidarietà con le popolazioni recentemente colpite dal terremoto in Emilia, Lombardia e Veneto.

Punto 1 all'O.d.G.

OGGETTO: Nomina scrutatori. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 3 maggio 2012.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri Lorenzo Leonardi e Massimo Pellegrini.
Si approva il verbale della seduta del 3 maggio 2012 con n. 18 voti favorevoli su n. 18 Consiglieri presenti e votanti.

Punto 2 all'O.d.G.

OGGETTO: Eventuali domande di attualità.

Non sono pervenute domande di attualità.

Punto 3 all'O.d.G.

OGGETTO: Interpellanza del Gruppo Consiliare "Tione & Saone in Comune" pervenuta in data 06.06.2012 in merito all'installazione dei dissuasori di velocità Speed check.

Il Presidente passa la parola al Consigliere Pellegrini per la lettura dell'interpellanza. Pellegrini dà lettura dell'interpellanza. Terminata la lettura il Presidente passa la parola per la risposta all'Assessore Luca Scalfi.

Scalfi afferma che i dati relativi ai rilievi della Polizia Locale sulla velocità dei veicoli resi noti alla stampa locale nell'autunno 2011 erano scaturiti dall'utilizzo di uno strumento in uso al Corpo di Polizia Locale al solo fine statistico.

Successivamente, da controlli effettuati presso gli speed check, i dati relativi alla velocità dei veicoli hanno evidenziato velocità medie meno elevate (considerato anche il fatto che in tale secondo tipo di rilievi erano sempre presenti agenti della Polizia Locale).

Scalfi prosegue riferendo che sono due gli autovelox in dotazione alla Polizia Locale (uno già dei Comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso e Caderzone e l'altro del Comune di Tione).

I controlli sulla velocità sono effettuati, a prescindere dalla presenza delle colonnine speed check, a rotazione su tutto il territorio di competenza. L'ultimo rilievo con speed check a Saone è del 17.5.2012 (5 violazioni accertate).

Nel 2011 con gli speed check sono state accertate 44 violazioni sul territorio comunale per € 7.317,00 (nel 2012 fino ad oggi 43 violazioni per € 6.890,00). I rilievi sul territorio comunale sono equamente divisi tra Tione e Saone. Le 49 violazioni nel solo mese di ottobre riportate nell'interpellanza e sulla stampa locale si riferiscono a tutto il territorio di competenza della Polizia Locale e non solo al territorio di Tione.

Scalfi conclude il proprio intervento affermando di non capire perché l'interpellanza faccia riferimento solo alla situazione di Saone e non anche a quella di Tione.

Pellegrini ribatte alla conclusione di Scalfi, affermando che la maggior attenzione data nell'interpellanza a Saone è dovuta al fatto che quello è il tratto di strada che percorre più frequentemente. Ringrazia l'Assessore Scalfi.

La Consigliera Giacomuzzi chiede di intervenire.

Il Presidente risponde che, a norma di regolamento, essendo l'interpellanza firmata solo da Pellegrini, Giacomuzzi non può intervenire sul punto.



Tione di Trento, 5 giugno 2012

Sepret / Seps. / Siud.

Alla cortese attenzione del Sindaco e
dell'Assessore competente

Oggetto: *Interpellanza ai sensi dell'art.65 del regolamento interno del Consiglio Comunale*

Codesta amministrazione con delibera giunta N 107/2011 del 20 aprile 2011, approvava l'acquisto e l'installazione di *9 dissuasori di velocità tipo Speed check*.

Nella delibera si motivava la decisione di collocare detti dissuasori *sulle principali arterie dell'abitato di Tione e della frazione di Saone*, con la necessità di *controllare e prevenire il superamento dei limiti di velocità imposti, garantendo così una maggior tutela degli utenti della strada con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione*.

La spesa prevista era stimata in 18.000 euro.

L'installazione è avvenuta a partire dalla metà di giugno del 2011 (cfr. *Il Trentino*, 15 giugno 2011)

Nel mese di ottobre 2011 la stampa locale (cfr. *Il Trentino*, 23 ottobre 2011) segnalava i lusinghieri risultati conseguiti in termini di rallentamento della velocità di percorrenza dei veicoli nei tratti di strada interessati dall'installazione degli *speed check*.

Prima dell'installazione degli *speed check*, non rispettava il limite di velocità dei 50 km/ora il 68,7% degli automobilisti, dopo solo il 5,1%.

La rivelazione era stata effettuata per nove giorni consecutivi prima dell'installazione degli *speed check*, e per 10 giorni a installazione avvenuta.

Si informavano inoltre i lettori che dalla loro installazione erano state riscontrate 49 infrazioni e comminate altrettante sanzioni pecuniarie.

A un anno dal loro collocamento è tuttavia lecito chiedersi se la funzione deterrente che così efficacemente era stata svolta da questi apparecchi nel periodo immediatamente successivo alla loro installazione, è ancora valida.

Il dubbio sorge percorrendo le strade ove sono collocati e in particolare il tratto dell'abitato di Saone. Se i turisti e gli utenti occasionali della statale rallentano decisamente all'apparire all'orizzonte delle colonnine arancione, molti locali ormai si sono accorti che il pericolo è solo virtuale perché le feritoie delle colonnine sono perennemente chiuse e hanno ripreso a sfrecciare


indisturbati.

Premesso tutto ciò, interpelliamo il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1. sono stati fatti rilevamenti periodici simili a quello enfatizzato nell'articolo dell'ottobre scorso per verificare se la quota degli automobilisti che percorre, oltre i limiti di velocità, le strade soggette agli *speed check* è rimasta limitata al 5%?
2. di quanti apparecchi di rilevazione *autovelox* è in possesso il corpo di Polizia Locale delle Giudicarie ? E' un numero sufficiente per assicurare un controllo costante e quindi efficace in termini di dissuasione ?
3. con quale periodicità vengono effettuate le rilevazioni ?
4. quando è stata effettuata l'ultima installazione di un apparecchio *autovelox* all'interno dei rilevatori *speed check*, nell'abitato di Saone ?
5. quante sanzioni per eccesso di velocità sono state riscontate nelle diverse zone di installazione degli *speed check* ? E' possibile conoscere l'ammontare delle sanzioni pecuniarie irrorate ?

Distinti saluti

Massimo Pellegrini







Gruppo consiliare
PROGETTO COMUNE
Tione di Trento



Oggetto: Interpellanza ai sensi dell'art. 65 del Regolamento interno del Consiglio comunale di Tione di Trento relativo all'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMUP).

Al Sindaco del comune
Di Tione di Trento

In tempi di pesante crisi economica come quelli che stiamo vivendo e in cui molti, troppi - ma non tutti! - devono rivedere al ribasso il loro tenore di vita arrivando a rinunce che per alcuni sono drammatiche, le nuove pesanti tasse sugli immobili costituiscono vere e proprie mazzate.

E' vero, l'Italia ha bisogno di risalire la china dal baratro in cui è precipitata per l'irresponsabilità e le furberie di molti, per l'ignavia e la cialtronnaggine di governanti (specie degli ultimi decenni) più interessati alle loro fortune personali che non al bene pubblico. Servono risorse per risanare l'imponente debito pubblico e per far funzionare l'apparato dello stato, delle regioni, dei comuni, dei partiti..., ed allora avanti con le tasse! Quella di queste a più forte impatto sociale, per la sua entità e per il suo carattere discriminatorio - perché trecento, cinquecento, settecento o più euro per un poveraccio sono una enormità che lo schianta, mentre per un benestante o un ricco sono sostanzialmente nulla - è certamente l'IMUP.

Se poi per determinare e pagare questa gabella, soprattutto per i più sprovveduti o persone anziane, si incontrano difficoltà e magari si è costretti a rivolgersi a professionisti o centri Caaf, con ulteriori disagi, anche economici, la cosa assume ancor più carattere vessatorio.

Comuni capoluogo di Comunità di Valle come Borgo Valsugana o di più grandi dimensioni come Trento, Pergine, Riva del Garda, ecc. hanno inviato direttamente ai contribuenti i modelli F24 compilati dagli uffici competenti e contenenti i dati personali e gli importi da versare: Tione si è distinto in negativo anche questa volta inviando solamente le istruzioni per la loro compilazione, lasciando in molti cittadini dubbi e interrogativi.

Assodato che gli uffici comunali sono a conoscenza di tutti i dati dei contribuenti, compresi quelli catastali, relative rendite, quote di possesso, ecc. e che l'informatizzazione di essi semplifica enormemente la compilazione dei modelli, la cosa era fattibile purchè ci fosse stata la volontà politica di procedere in tal senso.

Ciò non è stato e ai cittadini è stato detto arrangiatevi e, soprattutto, pagate: questo modo di agire non è certo a favore della gente e dei suoi problemi, è un


sostanziale lavarsene le mani, salvo poi sanzionare senza indulgenza chi omette o sbaglia qualcosa.

Premesso tutto questo e restando nell'ambito del tema della presente interpello il Sindaco e la Giunta per sapere se corrisponde al vero che ai contribuenti di avanzata età sia stato comunque inviato il modello F24 già compilato?

E se sì, quali criteri sono stati adottati per individuare i soggetti interessati, visto che alcuni hanno ricevuto i modelli precompilati ed altri - meno fortunati - no?

Come si intende rimediare a questo che si configura come un eclatante caso di discriminazione tra cittadini?

Cons. Adriano Maraner



Tione di Trento, 5 giugno 2012

Punto 4 all'O.d.G.

OGGETTO: Interpellanza del Gruppo Consiliare "Progetto Comune" pervenuta in data 06.06.2012 in merito all'imposta municipale propria (IMUP).

Il Presidente dà la parola al Consigliere Maraner per la lettura dell'interpellanza.

Il Presidente passa la parola all'Assessore Mario Failoni che afferma che i modelli F24 già compilati sono stati consegnati a 184 persone con oltre 85 anni di età.

Il Consigliere Maraner rileva che persone residenti con più di tale età non hanno ricevuto il modello F24 compilato.

L'Assessore Failoni ribadisce la propria risposta.

Il Consigliere Maraner non si ritiene soddisfatto

Il Presidente fa presente che il Consigliere Maraner non può più intervenire avendo già ricevuto la risposta e controbattuto una volta.

Punto 5 all'O.d.G.

OGGETTO: Interpellanza del Gruppo Consiliare "Progetto Comune" pervenuta in data 06.06.2012 in merito ai controlli stradali della Polizia Locale Intercomunale.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Maraner per la lettura dell'interpellanza.

Il Consigliere Maraner legge l'interpellanza del 6 giugno 2012.

Terminata la lettura dell'interpellanza, il Presidente passa la parola al Sindaco per la risposta.

Il Sindaco legge una relazione del Comandante della Polizia Locale: i servizi del Corpo sono suddivisi in due macro aree, il nucleo servizio di vigilanza (per lo svolgimento di ogni attività istituzionale relativa alla viabilità, ai regolamenti comunali, alle leggi e regolamentiannonari, di edilizia ed ambientali, servizi diretti alla regolazione del traffico anche in occasione di cantieri o manifestazioni sportive e religiose, presenza nei pressi degli istituti scolastici, tutela e controllo dell'uso delle strade, attività di prossimità, attività di relazione col cittadino, educazione stradale, accertamenti anagrafici, economici o commerciali, mercati periodici e fiere, redazioni di pareri per le materie di competenza) e il nucleo pattugliamento e pronto intervento (per lo svolgimento di servizi di polizia stradale, per agire nelle situazioni di emergenza, nell'organizzazione dei rilievi dei sinistri stradali, a supporto specialistico delle attività territoriali, in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, per la collaborazione con le altre forze di polizia per migliorare il presidio del territorio, per le attività di Polizia Giudiziaria, per trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori, per servizi di scorta e rappresentanza).

I servizi di polizia stradale vengono demandati in via principale al nucleo servizi di pattugliamento, che agisce prioritariamente sulla viabilità principale occupando buona parte dell'orario di servizio in attività di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; tali servizi vengono svolti non solo all'interno dei centri abitati, ove è maggiore la richiesta di intervento e controllo anche da parte dei cittadini stessi, ma anche all'esterno.

Mensilmente vengono svolti mediamente 55-60 servizi di pattuglia automontata; essi vanno a coprire tutti i giorni della settimana, compresi i festivi e, più recentemente, saltuariamente anche gli orari serali e notturni.

Rispetto ad altri Corpi di Polizia Locale di dimensioni simili o maggiori, i servizi di pattugliamento di cui sopra vengono erogati con una frequenza ed una quantità decisamente maggiore.

Il presunto "sbilanciamento" dei servizi verso quelli di pattugliamento è stato oggetto recentemente di un dibattito in un consiglio comunale di un comune convenzionato, ove è stata proposta l'ipotesi che gli operatori di Polizia Locale svolgano in maggior quantità il servizio di prossimità (cosiddetto "vigile di quartiere"), tralasciando il servizio di pattugliamento.

Il Sindaco, conclusa la lettura della relazione, afferma che, a proprio parere, il Corpo di Polizia Locale svolge un ottimo servizio.

Il Consigliere Maraner afferma di non essersi accorto di tale volume di servizi di vigilanza stradale e precisa che lo scopo dell'interrogazione era anche sollecitare la Polizia Locale a svolgere un servizio di "educazione stradale" verso tutti i cittadini.

Il Sindaco fa presente che, da diversi anni, tale servizio di educazione stradale è svolto dal personale della Polizia Locale presso tutte le scuole di Tione.



Gruppo consiliare
PROGETTO COMUNE
Tione di Trento

COMUNE DI TIONE DI TRENTO
Prov. di Trento
- 6 GIU. 2012
Prot. N° 8052
col. 2 cl. 1 fs.

Segret / Sep / Stud.

Oggetto: Interpellanza ai sensi dell'art. 65 del Regolamento interno del Consiglio Comunale di Tione di Trento relativamente ai controlli stradali della Polizia Locale intercomunale.

Al Sindaco del comune di
Tione di Trento

Un recente tragico incidente stradale, che ha portato lutto e dolore nelle nostre comunità, ha posto in pesante evidenza la pericolosità delle nostre strade e, da quello che è dato sapere, anche comportamenti scorretti e pericolosi da parte di automobilisti coinvolti.

Tutti hanno modo di constatare che le nostre strade, essendo anche arterie di montagna, presentano punti problematici (quali curve pericolose, tratti scivolosi, restringimenti della carreggiata, rocce sporgenti, fondo stradale dissestato, scarsa manutenzione e illuminazione di alcuni tratti di gallerie, ecc. ecc.) bisognosi di interventi. Buona manutenzione e migliorie della viabilità esistente, e non opere faraoniche, sono le cose che la gente si aspetta dalla pubblica amministrazione.

Ma questo è solo un aspetto della sicurezza delle nostre strade: l'altro aspetto, forse determinante, è quello dei comportamenti individuali di chi guida veicoli che quelle strade percorrono. Tutti hanno modo di constatare che le regole del codice della strada, quelle del buon senso, della prudenza e del rispetto degli altri, nella nostra zona, per molti, troppi, sono null'altro che un optional: velocità folle, sorpassi in galleria e in tratti a linea continua o addirittura in curva, il non rispetto delle distanze di sicurezza, prevaricazione nei sorpassi verso chi li precede, il telefonino all'orecchio, ecc. questo è il campionario della guida selvaggia di troppi.

Questi comportamenti incivili, che non sono certo un bel biglietto da visita per chi proviene da fuori, costituiscono un reale pericolo per tutti gli utenti della strada, siano essi automobilisti, ciclisti, motociclisti, pedoni o altro.

Constatata la totale assenza di controlli da parte della polizia stradale e quella insufficiente delle altre forze dell'ordine, interpellò il sindaco e la giunta per sapere quanto segue:

- visto l'ambito di competenza della polizia locale intercomunale, che si estende ad un territorio abbastanza vasto, solcato dalle principali arterie di accesso alla valle, quelle potenzialmente più pericolose, non si ritiene doveroso e necessario utilizzare il corpo di polizia locale anche per controlli rigorosi e sistematici su quei tratti di viabilità, fuori dai centri abitati? Ciò onde scoraggiare comportamenti pericolosi e fare opera di prevenzione di possibili tragedie e, se vogliamo, anche azione educativa soprattutto verso i guidatori più giovani, spesso responsabili di incidenti stradali, pericolosi sia per loro stessi ma anche e soprattutto per altri incolpevoli utenti delle strade.

cons. Adriano Maraner



Tione di Trento, giugno 2012



COMUNE DI TIONE DI TRENTO		
Prov. di Trento		
- 6 GIU. 2012		
Prot. N°	8060	
cat.	2	ci. fs.

INTERPELLANZA

Segret./Reg./Siud.

All'Assessore frazionale Geom. Luca Scafì

**OGGETTO: Deliberazione di Giunta nr 69 del 3 aprile 2012 - Avente per titolo :
Acquisto dalla ditta Holzhof srl di Mezzolombardo di un gioco per il
parco giochi di Saone.**

Con la presente interpellanza chiedo chiarimenti in merito all'opera in esecuzione sulla particella 186 di Saone soggetta a vincolo Asuc. La nuova pavimentazione del piccolo parco giochi è stata realizzata con materiale gommoso. Dall'etichetta riportata sui bidoni contenenti una sostanza denominata CONIPUR prodotta dalla ditta Basf - The Chemical company, che per quanto ho potuto capire è un legante chimico che risulta essere:

" Irritante per gli occhi, e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti. Nocivo : pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. Usare solo in luogo ben ventilato. Usare indumenti e guanti protettivi adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico."

Quindi, a parte il discutibile valore estetico dell'opera in esecuzione, dovuta oltre che alla "puzzolente e tossica" pavimentazione, alla sproporzione delle dimensioni dello scivolo rispetto allo spazio disponibile piuttosto ristretto e non ultima, la brutale cimatura delle betulle, eseguita un paio di mesi fa, le chiedo :

Quanto costa la sola pavimentazione gommata? Dove potrà essere smaltita in futuro?

Si fiderebbe a fare giocare suo figlio minore in quello spazio artificiale e tossico, tenendo presente che i bambini spesso scivolando a terra toccano con le mani il terreno e che nel parco giochi ci stanno per molte ore?

Non era meglio pensare ad una soluzione ecosostenibile, come ad esempio la semplice e naturale erba da prato o moduli di pavimentazione atossici?

Non ultima questione, perché il comitato Asuc, non è stato interpellato in merito ai lavori di sistemazione del parco giochi ed il Comitato frazionale ne viene a conoscenza solo a fatti compiuti?

Distinti saluti
Maria Emanuela Giacomuzzi

5 giugno 2012

Punto 6 all'O.d.G.

OGGETTO: Interpellanza del Gruppo Consiliare "Tione & Saone in Comune" pervenuta in data 06.06.2012 in merito all'acquisto di un gioco per il parco giochi di Saone.

Il Presidente dà la parola alla Consigliera Maria Emanuela Giacomuzzi per la lettura dell'interpellanza.

Terminata la lettura il Presidente passa la parola all'Assessore Luca Scalfi per la risposta.

Scalfi risponde che anche per i piccoli parchi giochi, come quello di Saone, è necessario effettuare una valutazione qualitativa dei prodotti utilizzati. Fa presente che qualora ci sia il rischio di cadute superiori ad un metro di altezza è necessario predisporre un tappeto che ammortizzi l'impatto con il suolo. Il costo del tappeto posato a Saone è di € 76,50 a mq. Il suo smaltimento avverrà nel rispetto della normativa vigente.

Fa presente, inoltre, che le precauzioni ed i pericoli indicati sulle schede tecniche ed etichette dei prodotti utilizzati si riferiscono al maneggio di tali prodotti in sede di lavorazione.

Porta esempi di alcune schede tecniche (malta fina e impregnante all'acqua) di prodotti utilizzati comunemente in abitazioni, chiese, ospedali, ecc.....

I prodotti utilizzati sono certificati anche dal T.Ú.V., ente certificatore specializzato, ciò che costituisce una garanzia di utilizzo di prodotti non pericolosi per le persone e l'ambiente.

Scalfi non tollera che si possa pensare che l'Amministrazione metta in pericolo l'incolumità delle persone.

Prosegue dicendo che della sistemazione del parco giochi se ne era parlato il 22 dicembre 2011 nel corso di una seduta del comitato frazionale, alla presenza sia della Consigliera Giacomuzzi che del Presidente dell'ASUC di Saone.

La Consigliera Giacomuzzi ribatte che compito della minoranza è controllare l'operato dell'Amministrazione. Non capisce perché Scalfi "la prenda sul personale". Non aveva intenzione di offendere Scalfi, ma voleva semplicemente porre alcune domande. E' stata avvertita da una signora la quale le ha riferito che stavano asfaltando il parco giochi: intervenuta sul posto, è stata trattata in malo modo dagli operai che stavano provvedendo alla posa del tappeto.

La Consigliera Giacomuzzi afferma che è sua intenzione chiedere una verifica in merito all'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, come pure in relazione ai gas di scarico prodotti dal traffico veicolare a Saone.

Punto n. 7 all'O.d.G.

OGGETTO: Interpellanza del Gruppo Consiliare "Tione & Saone in Comune" pervenuta in data 06.06.2012 in merito al riordino delle partite tavolari di proprietà comunale.

Il Presidente dà la parola alla Consigliera Giacomuzzi per la lettura dell'interpellanza. Terminata la lettura il Presidente dà la parola per la risposta all'Assessore Luca Scalfi. Scalfi afferma che il Comitato ASUC di Saone in carica prima di quello attuale aveva fatto una verifica per l'apposizione dell'uso civico sui beni in questione. Con il nuovo Comitato ASUC si è parlato nuovamente della questione. Specificamente, c'è stato un incontro tra la Giunta e il Comitato ASUC con una proposta, elaborata dall'Amministrazione comunale e consegnata in un secondo momento al Comitato ASUC, che prevedeva l'apposizione del vincolo di uso civico su gran parte degli immobili in questione; in cambio è stato chiesto lo sgravio dell'uso civico, e il conseguente passaggio in gestione al Comune, del parco giochi di Saone e di una particella con due lavatoi. In tale proposta era stata inserita anche un'intesa sui permessi di transito sulle strade forestali.

Alla proposta non c'è stata alcuna risposta da parte del Comitato ASUC. Invece, è stata fatta una riunione pubblica nella quale il Comitato ASUC ha sostenuto che il Comune non aveva alcuna intenzione di raggiungere un accordo sulla questione. Successivamente, peraltro, si è provato a ricucire i rapporti per il tramite del Consigliere Leonardi (e di questo Scalfi lo ringrazia): sostanzialmente, il Comune ha proposto al Comitato ASUC di aggravare con il vincolo di uso civico quasi tutti gli immobili in questione. Per l'area artigianale all'ingresso del Paese, l'eventuale aggravio con il vincolo di uso civico avrebbe dovuto essere preceduto dal cambio della destinazione urbanistica da "artigianale" a "area a bosco".

Scalfi afferma che sembrava che quattro componenti del Comitato ASUC fossero propensi ad accettare mentre il Presidente non voleva fare marcia indietro.

Scalfi ribadisce che il Comune ha tentato più volte di raggiungere un accordo sugli immobili in questione (obiettivo dell'ASUC di Saone da anni).

Scalfi continua evidenziando che i terreni dati in affitto all'azienda agricola Luca Scarazzini di Vigo Rendena erano da questi sfalciati da diversi anni; con la deliberazione giunta n. 141 del 29 maggio scorso è stato solamente formalizzato il contratto di affitto.

Giacomuzzi ribadisce che in passato si è già avuto modo di dubitare delle intenzioni di Scalfi e fa riferimento alla questione della cava di S. Giovanni e non le risulta che ci sia stata una proposta scritta in merito agli immobili in questione.

A tale affermazione Scalfi ribadisce che la proposta è stata consegnata al Comitato ASUC per iscritto.

Giacomuzzi ritiene che il Presidente del Comitato ASUC abbia fatto bene a resistere in quanto in tale modo è stato tutelato l'interesse dell'ASUC.

Il Sindaco fa un richiamo in relazione ai toni da tenere in aula: trova giusto che la minoranza agisca conformemente al proprio ruolo. Peraltro, a difesa dell'Assessore Scalfi, invita la Consigliera Giacomuzzi ad essere più esplicita, nel caso in cui abbia da dire qualcosa, ma non gradisce che si accusi qualcuno per ciò che non ha fatto. Non è tollerabile che, spesso, si facciano illazioni: meglio dire chiaramente quali siano gli atteggiamenti ritenuti non appropriati al ruolo. Eventualmente, altre autorità decideranno per tutti.



INTERPELLANZA

COMUNE DI TIONE DI TRENTO		
Prov. di Trento		
- 6 GIU. 2012		
Prot. N°	806-1	
cat.	2	cl. ... fs. ...
Segret./Seg./Giud.		

All'Assessore frazionale Geom. Luca Scalfi
Alla Giunta comunale

OGGETTO: Deliberazione del Consiglio comunale nr. 21 del 22 marzo 2012 - Riordino delle Partite tavolari di proprietà comunale.

Nel corso della conferenza dei Capigruppo in vista del Consiglio comunale del 22 marzo scorso, a noi Capigruppo di minoranza era stato detto che l'Amministrazione comunale intendeva procedere al riordino delle numerose Partite tavolari del Comune di Tione e che si trattava di una semplice questione amministrativa.

Nel corso del Consiglio comunale, che prevedeva la discussione di 21 argomenti importanti quali, il bilancio di previsione 2012, il regolamento per l'applicazione delle aliquote IMU ecc., il punto in oggetto era al nr. 19 dell'ordine del giorno, ed è stato discusso verso le una di notte, dopo essere stato velocemente riassunto come avvenuto nella precedente conferenza dei Capigruppo. In buona fede abbiamo votato a favore, come abbiamo sempre fatto, quando vengono portati in Consiglio argomenti e decisioni condivisibili.

Devo e dobbiamo ammettere come Gruppi di minoranza, di non aver approfondito a sufficienza l'argomento, fidandoci per una volta della buona fede della maggioranza al governo, non controllando una ad una le decine di particelle interessate all'operazione del riordino delle 54 Partite tavolari dei Comuni catastali di Tione e Saone, ma purtroppo, anche questa volta, dobbiamo riconoscere, che il lupo perde il pelo ma non il vizio. Infatti, non si trattava di un semplice riordino ma di una vera e propria estavolazione da un proprietario ad un altro e nei giorni successivi, abbiamo scoperto che l'operazione "Partite tavolari" includeva l'estavolazione a favore del Comune di Tione di alcuni terreni dell'ex Comune di Saone che sono infatti attualmente intavolati come Comune catastale di Saone, Partita tavolare nr. 30 e che ora sarebbero da considerare della Frazione di Saone del Comune di Tione di Trento. Il Comune di Saone è esistito fino al 1928 ed i terreni agro-silvo-pastorali in gioco, sono suscettibili di vincolo di Uso civico, come prevede la L.P. 14 giugno 2005, n. 6, che all'articolo 1 dichiara:

Oggetto e finalità

1. La Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dallo Statuto speciale di autonomia, tutela e valorizza i beni di uso civico e le proprietà collettive quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo delle popolazioni locali e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale trentino. La Provincia tutela altresì i diritti di uso civico sui beni medesimi quali diritti inalienabili, imprescrittibili ed inusucapibili”.

Ed ancora all'art. 6 comma 2 testualmente dice :

“L'attività dell'ASUC è limitata all'amministrazione dei beni demaniali di originaria appartenenza alla frazione, quali descritti nel decreto commissariale di cui all'articolo 42 del regio decreto n. 332 del 1928, di quelli già di proprietà della frazione al momento dell'entrata in vigore di questa legge, suscettibili di essere gravati dal vincolo di uso civico, nonché dei beni acquistati ai sensi dell'articolo 17, le particelle prese in considerazione dal Comune sono suscettibili di aggravio in quanto boschivi e arativi”.

Nello specifico si tratta di un lotto di circa 47.915 metri quadrati di bosco e prato, nella zona ovest del paese, tra il cimitero, l'impianto bitumi della Ditta Mazzotti e la discarica comprensoriale, vitali per la salvaguardia ambientale di Saone.

Circa 7500 metri sono previsti come artigianali dal PRG ed il valore dell'intero lotto potrebbe assommare a circa 750.000 euro. Quindi la torta è molto appetibile, considerando che una volta attuata la nuova intavolazione dei terreni a nome del Comune di Tione, come beni patrimoniali disponibili e quindi vendibili, il Comune potrà disporre a suo piacimento, fino ad arrivare alla permuta o alla vendita degli stessi.

Fatte queste poche premesse vi chiedo:

- Perché l'Amministrazione Asuc di Saone non è stata preventivamente interpellata, come previsto dalla circolare nr. 2 del 3 aprile 2008, del Servizio Libro Fondiario, la quale precisa che “ i titoli per la modifica di denominazione sono i provvedimenti di nulla osta dell'Asuc territoriale e della PAT, Servizio Autonomie Locali” ?

- Perché non si è tenuto conto del fatto che nella riunione del Comitato frazionale di Saone dello scorso 27 luglio 2011, si era discusso della

necessità e l'intenzione di chiedere al Comune l'apposizione del vincolo d'Uso civico a favore della Frazione di Saone sulle particelle in questione?

- Perché l'assessore frazione Luca Scalfi non ha portato nuovamente in Comitato frazionale la discussione di un punto così importante, prima del Consiglio comunale del 22 marzo?

- Perché sono state estavolate solo 16 particelle della detta Partita tavolare n° 30, che pur essendo non vincolate ad Uso civico sono suscettibili di esserlo e dove sono presenti altri beni immobili di proprietà della Frazione di Saone, per un totale di 56 particelle fondiari ed edificiali?

- Come mai nell'elenco delle particelle in questione è stata inserita anche la p.f. 1471/1 acquistata negli anni sessanta con proventi economici dell'ASUC di Saone e intavolata nella P.T. 30 al Comune di Saone, senza Uso civico, quindi della Frazione di Saone?


- Infine, perché con delibera nr. 141 del 29 maggio 2012, due particelle del predetto lotto, la nr. 244 e 245, sono state date in concessione per lo sfalcio all'Azienda agricola Luca Scarazzini di Vigo Rendena, considerando il fatto che fino a quando il TAR non avrà chiarito le effettive competenze dell'Asuc di Saone e del Comune di Tione in merito a questa spiacevole situazione, il Comune non avrebbe dovuto prendere alcun provvedimento.

A prescindere dalle risposte che mi verranno date, dichiaro di dover riconoscere nel modo di agire dell'Assessore frazionale, un atteggiamento poco trasparente e chiaramente votato a gestire la funzione pubblica con fini e mezzi discutibili.

Non si discutono le sue competenze professionali in campo edile, ma la sua continua necessità di portare avanti interessi personali, perché è ormai chiaro che dietro a tutto ciò ci sono mire speculative e grossi interessi di parte. Quindi per quanto mi riguarda ho perduto la fiducia nei suoi confronti, nell'operato di questa Giunta ed anche in quello del Segretario comunale dott. Diego Viviani, che in ultima analisi avrebbe dovuto garantire assoluta equanimità nei confronti dei processi decisionali di questa Amministrazione, nella sua duplice veste di Segretario del Comune e dell'Amministrazione Separata degli Usi civici di Saone, prima delle sue dimissioni.

Distinti saluti

Maria Emanuela Giacomuzzi



5 giugno 2012

Punto 8 all'OdG

Deliberazione n. 32 dd. 14.06.2012

OGGETTO: Approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2011 di A.S.M. Tione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che l'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento ha trasmesso il bilancio di esercizio relativo all'anno 2011, approvato dal Consiglio di Amministrazione della stessa in data 26 marzo 2012.

Accertato che, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento, il bilancio di esercizio della stessa è soggetto all'approvazione da parte del Consiglio comunale.

Rilevato ancora che il documento contabile è stato positivamente revisionato dalla Società di Revisione Trevor Srl di Trento, la quale ha rilasciato in data 04 maggio 2012 apposita Relazione di revisione e certificazione sullo stato patrimoniale al 31 dicembre 2011.

Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione e dato atto che il bilancio è stato redatto in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

Viste le risultanze finali riportate nel Bilancio consuntivo al 31.12.2011 che vengono di seguito riassunte:

STATO PATRIMONIALE al 31.12.2011

Totale Attività		€ 14.645.779,00
Patrimonio netto di cui:	€ 5.292.688,00	
1. Capitale di Dotazione	€ 4.009.728,00	
2. Utile dell'Esercizio	€ 49.220,00	
3. Altro (Riserva Legale e riserve statutarie)	€ 1.233.740,00	
Altre Passività	€ 9.353.091,00	
Totale Passività		€ 14.645.779,00

CONTO ECONOMICO 2011

	ENERGIA	ACQUA	GAS	ALTRE ATTIVITA'	TOTALE
valore della produzione	€ 2.221.519,00	€ 344.035,00	€ 1.162.037,00	€ 453.174,00	€ 4.180.765,00
Costi della produzione	€ 2.008.593,00	€ 324.941,00	€ 1.163.358,00	€ 459.405,00	€ 3.956.297,00
Differenza tra valore e costi della produzione	€ 212.926,00	€ 19.094,00	-€ 1.321,00	-€ 6.231,00	€ 224.468,00
Proventi e oneri finanziari	-€ 51.357,00	-€ 8.840,00	-€ 4.230,00	-€ 282,00	-€ 64.709,00
Rettifica di valore di	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

attività finanziarie					
Proventi e oneri straordinari	-€ 63.625,00	-€ 184,00	€ 747,00	€ 118,00	-€ 62.944,00
Risultato prima delle imposte	€ 97.944,00	€ 10.070,00	-€ 4.804,00	-€ 6.395,00	€ 96.815,00
Imposte sul reddito d'esercizio	€ 47.757,00	€ 5.344,00	-€ 2.362,00	-€ 3.144,00	€ 47.595,00
Utile o perdita d'esercizio	€ 50.187,00	€ 4.726,00	-€ 2.442,00	-€ 3.251,00	€ 49.220,00

Esaminata la relazione sul Bilancio consuntivo 2011 elaborata dal Revisore dei Conti di ASM dott.ssa Marina Alberti, nominata dal Sindaco con provvedimento dd. 31.03.2012.

Sentiti i vari interventi dei Consiglieri, di cui a verbale.

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile rispettivamente dal Responsabile della struttura interessata e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto l'art. 41 del Regolamento interno del Consiglio comunale.

Con n. 13 voti favorevoli, n. ZERO voti contrari e n. 5 astenuti (Giacomuzzi, Maraner, Oss, Pellegrini e Scandolari), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- Di approvare** il bilancio consuntivo dell'esercizio 2011 dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento, nelle risultanze finali di seguito riprodotte:

STATO PATRIMONIALE al 31.12.2011

Totale Attività		€ 14.645.779,00
Patrimonio netto di cui:	€ 5.292.688,00	
1.Capitale di Dotazione	€ 4.009.728,00	
2.Utile dell'Esercizio	€ 49.220,00	
3. Altro (Riserva Legale e riserve statutarie)	€ 1.233.740,00	
Altre Passività	€ 9.353.091,00	
Totale Passività		€ 14.645.779,00

CONTO ECONOMICO 2011

	ENERGIA	ACQUA	GAS	ALTRE ATTIVITA'	TOTALE
valore della produzione	€ 2.221.519,00	€ 344.035,00	€ 1.162.037,00	€ 453.174,00	€ 4.180.765,00
Costi della produzione	€ 2.008.593,00	€ 324.941,00	€ 1.163.358,00	€ 459.405,00	€ 3.956.297,00
Differenza tra valore e costi della produzione	€ 212.926,00	€ 19.094,00	-€ 1.321,00	-€ 6.231,00	€ 224.468,00
Proventi e oneri finanziari	-€ 51.357,00	-€ 8.840,00	-€ 4.230,00	-€ 282,00	-€ 64.709,00
Rettifica di valore di attività finanziarie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Proventi e oneri straordinari	-€ 63.625,00	-€ 184,00	€ 747,00	€ 118,00	-€ 62.944,00
Risultato prima delle imposte	€ 97.944,00	€ 10.070,00	-€ 4.804,00	-€ 6.395,00	€ 96.815,00
Imposte sul reddito d'esercizio	€ 47.757,00	€ 5.344,00	-€ 2.362,00	-€ 3.144,00	€ 47.595,00
Utile o perdita d'esercizio	€ 50.187,00	€ 4.726,00	-€ 2.442,00	-€ 3.251,00	€ 49.220,00

2. Di **procedere** agli atti esecutivi della presente per quanto necessario.
3. Di **dare atto** che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta.
4. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa **opposizione** alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del TULLRROC approvato con DPRReg 01.02.2005 n. 3/L; **ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa **ricorso giurisdizionale** avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

Punto n. 8

INTERVENTI

Il Presidente chiama ad intervenire sul punto il Presidente di ASM Tonezzer, il direttore di ASM Eccli ed il funzionario rag. Panelatti, presenti in aula.

Tonezzer legge la relazione al conto consuntivo depositata agli atti (pagine da 6 a 8) e quindi passa la parola ad Eccli.

Quest'ultimo evidenzia che la centrale idroelettrica è rimasta ferma per i primi quattro mesi del 2012 ed ha ripreso a produrre dal mese di maggio; peraltro, la produzione da maggio è stata superiore all'anno precedente, a seguito dell'elevata piovosità e dei miglioramenti tecnici apportati alla centrale.

Per quanto riguarda l'energia elettrica distribuita, essa è aumentata rispetto all'anno precedente: nel 2011 sono stati distribuiti più di 20 milioni di kwh, di cui 3,5 per usi domestici, 10 per grandi aziende e 6,5 per altre utenze in bassa tensione.

La quantità di energia venduta sul mercato di maggior tutela è aumentata, in quanto gli utilizzatori domestici e i "piccoli utilizzatori" stanno transitando dal mercato libero a quello di maggior tutela (più affidabile per gli utenti).

L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas aveva previsto una migrazione sul mercato libero di circa il 50% degli utenti, ciò che effettivamente ASM ha riscontrato.

Eccli fa il punto della situazione in relazione alle attività di vendita e distribuzione di gas metano: ASM vende il gas mentre la distribuzione è effettuata da Giudicarie Gas (le due società sono distinte). La vendita di gas è stata di più di 2,2 milioni di mc, con un aumento di circa il 21% rispetto al 2010.

Gli investimenti principali del 2011 sono stati i seguenti:

- completamento della centrale Bersaglio;
- avvio della centralina di Canzane;
- realizzazione della cabina di Zuclò;
- acquisto di trasformatori;
- dotazione di nuove attrezzature e strumentazioni nel campo delle fibre ottiche (attività effettuata per conto di Trentino Network srl);
- sistema di telecontrollo sull'acquedotto;
- acquisizione di terreni in località Pispont.

Le partecipazioni di ASM Tione sono rimaste invariate: le principali sono il 43,35% di Giudicarie Gas e il 9% di GEAS.

Per contratto di servizio ASM riconosce 110.000,00 € al Comune di Tione di cui 22.000,00 a titolo di remunerazione del capitale.

Eccli evidenzia alcune problematiche che coinvolgeranno ASM nei prossimi anni:

- o dal 2013 l'attività di distribuzione del gas cesserà in quanto la PAT ha previsto di fare una gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas su tutto il territorio provinciale: il soggetto che vincerà tale gara subentrerà a Giudicarie Gas;
- o introduzione del sistema PSA per la perequazione dell'attività di distribuzione;
- o opportunità di stringere accordi con le realtà istituzionali del territorio soprattutto in relazione alla gestione del servizio idrico.

Il Presidente, concluso l'intervento di Eccli, chiede se ci siano richieste di chiarimento o interventi.

Il Consigliere Oss chiede la parola: ritiene motivo di orgoglio che il Comune di Tione abbia un'azienda speciale. Ha notato il grosso impegno finanziario per debiti verso

banche di 6,2 milioni di euro: chiede se siano previsti specifici ritorni economici degli investimenti effettuati al fine di non andare in difficoltà.

Tonezzer risponde che l'indebitamento è stato fatto soprattutto per il completamento della centrale Bersaglio e, inoltre, che ASM ha richiesto all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas una maggiorazione della remunerazione della produzione (a kwh) la quale dovrebbe comportare una copertura sicura dell'indebitamento.

Oss, inoltre, chiede al direttore Eccli se siano stati valutati i fattori di rischio relativi agli investimenti effettuati: Eccli risponde affermativamente e sottolinea che tale verifica è stata effettuata anche in relazione al settore acquedotto. Invero, ASM, tra i primi soggetti in Giudicarie, ha predisposto il piano di autocontrollo ed il piano industriale relativi all'acquedotto.

Oss chiede come mai il fondo rischi sia stato riportato in bilancio: il Presidente Tonezzer chiarisce che era stato accantonato per prudenza su indicazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il direttore Eccli continua spiegando che l'energia immessa sul mercato di maggior tutela non è quella prodotta da ASM ma è quella acquistata presso l'Acquirente Unico (ciò che fanno tutti i distributori del mercato di maggior tutela). Successivamente, a distanza di anni, ASM riceverà i conguagli e i riconguagli (negativi) relativi all'acquisto di energia: per prudenza, non sapendo in anticipo l'entità di tali conguagli e riconguagli, è stato accantonato l'importo indicato in bilancio.

Oss pone l'attenzione su un tema già discusso in passato in Consiglio comunale, ossia la realizzazione di un distributore di gas metano per gli autoveicoli.

Tonezzer evidenzia che è pressoché impossibile, considerata la limitatezza dei consumi, che un'impresa consideri economicamente sostenibile l'attività.

Oss chiede se ci siano zone del territorio comunale non ancora coperte dalla rete di distribuzione del gas metano.

Tonezzer risponde che la distribuzione è di competenza di Giudicarie Gas ed Eccli chiarisce che ASM, pur essendo socia di Giudicarie Gas, può solamente segnalare la problematica ma non agire in modo coercitivo al fine di imporre la decisione di ampliare la rete di distribuzione.

Pellegrini chiede se la partecipazione di ASM in Giudicarie Gas passerà automaticamente al nuovo gestore della distribuzione a livello provinciale.

Tonezzer precisa che Dolomiti Energia spa, primo attore del mercato, pare non essere intenzionata a coinvolgere altri soggetti in tale gestione. Pertanto, in caso di gara, il vincitore dovrà indennizzare gli attuali soci di Giudicarie Gas secondo una tariffa stabilita a priori sulla base del volume di gas distribuito. Conseguentemente, ad ASM rimarrà solo l'attività di vendita.

Giacomuzzi ritiene che, al di là di una mera valutazione costi/benefici, ASM dovrebbe farsi promotrice della realizzazione di un distributore di gas metano per autotrazione: invero, se tale attività non sarà realizzata da un soggetto pubblico, certamente non lo farà un soggetto privato. Tale iniziativa dovrebbe essere finalizzata anche alla riduzione di altri combustibili per autotrazione.

In relazione a quest'ultimo aspetto, Giacomuzzi ritiene che ASM non stia proponendo idee nuove, mentre il C.E.I.S. di Ponte Arche sta facendo di più in tal senso.

Oss comunica che le minoranze si asterranno sul punto.

Il Presidente chiede se ci siano ulteriori interventi o richieste di chiarimenti e, non essendocene, pone in votazione la proposta di deliberazione.

Punto n. 9 all'O.d.G.

Deliberazione n. 33 dd. 14.06.2012

OGGETTO: Ristrutturazione ed arredo interno del nuovo asilo nido da realizzarsi sulla p.ed. 2310 in C.C. Tione I. Approvazione del progetto preliminare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore competente Roberto Zamboni in merito alla possibilità di collocare l'asilo nido comunale presso la p.ed. 2310 C.C. Tione I° sita in Via Durone e denominata "Residenza Pellegrini", di proprietà della "Fondazione Centro Leonia Piovanelli e Maria Roberta Pellegrini di Tione (TN).

Considerato che con deliberazione G.C. n. 114/2012 dd. 08.05.2012, considerate le caratteristiche di pregio dell'edificio e l'ampia porzione di giardino disponibile, veniva stabilito di procedere alla locazione dell'immobile per un importo annuo di Euro 21.600,00 e di procedere a spese dell'Amministrazione ad eventuali interventi di adeguamento funzionale e normativo.

Considerato che l'edificio in questione, pur essendo di recente costruzione, necessita di una serie di opere interne consistenti nell'installazione di un impianto elevatore, adeguamento di servizi igienici, adeguamento alla normativa antincendio, miglioramenti funzionali dei locali nonché di un nuovo arredo con recupero di quello già disponibile nella sede attuale.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 99/2012 di data 24.04.2012 si procedeva ad affidare l'incarico per la progettazione preliminare e definitiva dell'intervento, all'arch. Lara Zocatelli con studio in Riva del Garda (TN) alle condizioni di cui al preventivo di parcella professionale pervenuto in data 10.04.2012 prot. n. 4951 per un onorario di Euro 13.825,61= oltre al contributo CNG 4% ed all'IVA 21% per una spesa complessiva di Euro 17.398,14.=, determinata sulla base di un importo presunto lavori a base d'asta ed arredi di Euro 140.000,00.=.

Visto il progetto preliminare dei "Ristrutturazione ed arredo interno del nuovo asilo nido da realizzarsi sulla p.ed. 2310 in C.C. Tione I°", consegnato dall'arch. Lara Zocatelli in data 04.06.2012 prot. n. 7882, concludente nella spesa complessiva di **Euro 250.000,00** di cui Euro 140.000,00 per lavori a base d'asta ed arredi, Euro 110.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, e composto degli elaborati di seguito richiamati:

- relazione illustrativa;
- stima dei costi;
- documentazione fotografica;
- estratti cartografici;
- stato attuale piante;
- stato di progetto piante;
- assonometrie interne di progetto.

Preso atto che dagli elaborati progettuali, la capienza del nuovo asilo comunale sarà pari a 35 unità che si ritengono in numero sufficiente a coprire le richieste di accoglienza presentate.

Ritenuto quindi il progetto meritevole di approvazione e considerato che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale, l'approvazione dei progetti di opere pubbliche di importo complessivo superiore ad Euro 100.000 deve essere adottata con deliberazione del Consiglio Comunale.

Preso atto che ai fini dell'approvazione in oggetto non sono necessari pareri ed autorizzazioni e che l'approvazione definitiva del progetto verrà adottata con deliberazione della Giunta Comunale una volta ottenuti tutti i pareri e/o autorizzazioni necessari.

Considerato che la spesa complessiva di progetto, già impegnata per Euro 17.398,14= per le spese di progettazione al cap. 3640 codice intervento 2100101 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 in gestione residui 2010, troverà copertura secondo le modalità di finanziamento che verranno individuate dalla Giunta Comunale.

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile onde consentire la celere prosecuzione dell'iter necessario per la realizzazione della nuova sede.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici, nonché il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti favorevoli n. 13 , contrari n. zero, astenuti n. 5 (Giacomuzzi, Maraner, Oss, Pellegrini e Scandolari), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. **Di approvare** ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale, il progetto preliminare dei "Ristrutturazione ed arredo interno del nuovo asilo nido da realizzarsi sulla p.ed. 2310 in C.C. Tione I°", pervenuto in data 04.06.2012 prot. n. 7882, redatto dall'arch. Lara Zoccatelli con studio in Riva del Garda (TN) comportante una spesa complessiva di **Euro 250.000,00.=** di cui Euro 140.000,00.= per lavori a base d'asta ed arredi, Euro 110.000,00.= per somme a disposizione dell'amministrazione.
2. **Di dare atto** che la spesa complessiva di progetto non ancora impegnata pari ad Euro 232.601,86 troverà copertura finanziaria secondo le modalità di finanziamento che verranno individuate dalla Giunta Comunale.
3. **di dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, con n. 13 voti favorevoli, n. zero contrati e n. 5 astenuti (Giacomuzzi, Maraner, Oss, Pellegrini e Scandolari) espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile**, ai

sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.

4. **di** dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa **opposizione** alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; **ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa **ricorso giurisdizionale** avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

INTERVENTI

Il Presidente passa la parola all'Assessore Zamboni e comunica che è presente in aula l'arch. Zoccatelli, progettista incaricata dall'Amministrazione.

Zamboni comunica che l'edificio oggetto dell'intervento è Villa Pellegrini: i punti di forza di tale edificio sono la grande area verde circostante e la pregevole fattura architettonica. Nel maggio scorso l'edificio di proprietà del Centro Leonia Piovanelli e Maria Roberta Pellegrini è stato preso in locazione dal Comune ed è stato dato incarico del progetto definitivo ed esecutivo all'arch. Zoccatelli. La progettazione è stata elaborata suddividendo sui due piani l'attività del nido: i bambini più piccoli al piano terra e quelli più grandi al primo piano. La capienza massima prevista in progetto è di 35 posti e la spesa complessiva per la ristrutturazione dell'edificio è di 250 mila euro.

Zamboni fa presente che risulterà necessaria anche una deroga urbanistica in relazione alla destinazione dell'edificio in rapporto alla destinazione di zona prevista nel PRG. Come da indicazioni della proprietà, è stato possibile solo effettuare una sistemazione, limitando al massimo le demolizioni di pareti interne. Nell'ambito della ristrutturazione in questione l'edificio sarà sbarriato.

Zamboni passa la parola all'arch. Zoccatelli, la quale precisa che l'edificio, situato in via Durone, all'angolo con via Bastia, ricade in area residenziale per insediamenti abitativi di completamento. Zoccatelli illustra la distribuzione attuale dell'edificio per mezzo del videoproiettore. Precisa che la proprietà si è riservata l'utilizzo esclusivo di alcuni locali situati al piano terra.

Il progetto dell'edificio risale al 1990 circa. I bambini dai 3 ai 18 mesi saranno ospitati al piano terra: la lavanderia è stata trasformata in spazio di accoglienza ed è prevista un'uscita a est verso il giardino. È stato ricavato lo spazio per l'ascensore in uno sgabuzzino a servizio della cucina. Zoccatelli illustra la distribuzione dei locali prevista nel progetto preliminare nonché la tipologia di arredi e degli elementi di distribuzione dei locali, già da lei utilizzati nella ristrutturazione dell'asilo nido di Carisolo.

Per quanto concerne la deroga urbanistica necessaria per la realizzazione dell'opera (oggetto del punto 10 all'OdG), Zoccatelli evidenzia che il PRG prevede la possibilità di realizzare attività compatibili nelle zone abitative: la deroga, però, è necessaria in considerazione della percentuale di volume utilizzato per l'asilo nido rispetto a quello per uso residenziale. La PAT - Servizio Urbanistica ha evidenziato che si tratta di un'autorizzazione ai sensi dell'art.114 c.2 della L.P. 1/2008.

Zoccatelli suggerisce di inserire nel giardino alcuni elementi di arredo e piantumazioni al fine del miglior utilizzo da parte dei bambini.

Il Sindaco e il Presidente ringraziano l'arch. Zoccatelli per l'intervento. Il Presidente chiede ai Consiglieri se ci siano richieste di chiarimenti tecnici.

Pellegrini chiede se sia stato previsto l'utilizzo del piccolo edificio staccato dalla villa presente nel giardino: Zoccatelli evidenzia che, soprattutto in considerazione del budget limitato, non è previsto alcun intervento in tale edificio (composto da un locale per il gruppo elettrogeno e un piccolo ricovero per il cane).

Zoccatelli evidenzia che, dal 2011, è necessario anche per gli asili nido il parere a fini antincendio dei Vigili del Fuoco. A tal riguardo, la progettista precisa che la centrale termica è conforme alla normativa e, probabilmente, risulterà necessario allacciarla alla rete del metano in sostituzione dell'attuale alimentazione a gasolio.

Zoccatelli precisa che la proprietà dovrà fornire il certificato di agibilità dell'edificio. Giacomuzzi chiede se l'edificio risulta conforme alle norme antisismiche: Zoccatelli precisa che sarà effettuata una verifica in merito.

Maraner chiede se sia stata presa in considerazione la possibilità di ampliare il parcheggio antistante l'edificio in quanto lo ritiene insufficiente.

Zoccatelli fa presente che il personale in servizio presso l'asilo nido potrà parcheggiare nel nuovo parcheggio pubblico di via Bastia.

Maraner ritiene opportuno realizzare un nuovo accesso da utilizzare da parte dei genitori dei bambini in modo da non occupare la sede stradale.

Zamboni evidenzia che l'area interna destinata al transito ed alla sosta dei veicoli è di circa 150 mq; ulteriori ampliamenti di superficie per il parcheggio dei veicoli avrebbero comportato un aumento della spesa.

Maraner ritiene non sottovalutabile la questione, facendo l'esempio della scuola materna.

Zamboni risponde ritenendo non paragonabile l'asilo nido alla scuola materna, in considerazione sia degli orari più flessibili che del numero minore di bambini.

Maraner chiede se i locali che rimarranno di uso esclusivo dell'ente proprietario saranno comunicanti con l'asilo nido.

Zoccatelli chiarisce che non ci sarà alcun varco di comunicazione, precisando che c'è un piccolo errore in merito nella cartografia di progetto.

Pellegrini chiede a Zoccatelli se non sia insufficiente la luminosità dei locali a piano terra e se la distribuzione degli spazi non sia poco adeguata all'asilo nido.

Zoccatelli evidenzia che la progettazione della distribuzione interna degli spazi è stata vincolata dalla richiesta dell'ente proprietario di limitare al massimo le demolizioni di pareti interne.

Zamboni conferma tale affermazione e ribadisce il problema dei costi: una spesa eccessiva non avrebbe avuto senso in considerazione del fatto che, sulla base del contratto di locazione stipulato, tra dodici anni il Comune potrebbe dover restituire l'edificio all'ente proprietario.

Maraner, in merito alla deroga urbanistica, ritiene che dovrebbe essere oggetto di deroga anche la destinazione dell'edificio rispetto a quella di zona.

Il geometra Floriani dell'Ufficio Tecnico Comunale, presente in aula, chiede di poter intervenire ed il Presidente acconsente: chiarisce che la PAT - Servizio Urbanistica ha precisato che la deroga in questione si riferisce solo al superamento del limite percentuale di volume di attività compatibili rispetto al volume destinato all'uso residenziale. Tale impostazione della deroga urbanistica è condivisa anche dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Commissione Edilizia Comunale.

Maraner ribadisce che, a proprio parere, dovrebbe essere derogata anche la destinazione di zona.

Il Presidente chiede se ci siano ulteriori interventi o richieste di chiarimenti e, non essendocene, pone in votazione la proposta di deliberazione.

Punto n. 10 all'O.d.G.

Deliberazione n. 34 dd. 14.06.2012

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'art.114, comma 2, della L.P. 1/2008 alla deroga relativamente ai lavori di sistemazione interna con cambio di destinazione d'uso in asilo nido di "Villa Pellegrini" p.ed. 2310 in C.C. Tione I parte, via Durone n. 22.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la necessità di reperire una nuova struttura atta ad ospitare il servizio di asilo nido comunale per far fronte all'aumento di richieste di ospitalità, ormai pressante e a cui non si può rispondere nell'attuale struttura di proprietà comunale sita a piano terra del Condominio Plazze a Tione in Viale Dante che può ospitare solamente ventidue bambini, numero che da qualche anno risulta insufficiente rispetto alle richieste presentate da famiglie residenti.

Preso atto che sulla base degli accordi intercorsi con la proprietà è stata individuata nella p.ed. 2310 in C.C. Tione I^ parte sita in via Durone n. 22 e denominata "Residenza Pellegrini", di proprietà della "Fondazione Centro Leonia Piovanelli e Maria Roberta Pellegrini" con sede a Tione di Trento, la struttura idonea ad ospitare l'asilo nido comunale per un'utenza prevedibile di 35 unità.

Preso atto che considerate le caratteristiche di pregio dell'edificio e l'ampia porzione di giardino disponibile, si è ipotizzato di procedere alla locazione dell'immobile e di procedere con spese a carico dell'Amministrazione comunale ad un intervento di adeguamento funzionale e normativo.

Considerato che con precedente deliberazione n. 226/2010 si era ipotizzato di poter rapidamente pervenire all'utilizzo quale sede dell'Asilo Nido del sottotetto della Scuola Materna, mentre in base ad una nuova valutazione della problematica, scaturita dalla disponibilità recentemente comunicata dalla Fondazione "Centro Leonia Piovanelli e Maria Roberta Pellegrini" di mettere a disposizione temporaneamente la struttura costituita dalla "Residenza Pellegrini", p.ed. 2130, ritiene ora preferibile collocare l'Asilo Nido presso detto edificio p.ed. 2130 in quanto lo stesso permette in tempi brevi di fornire il servizio all'utenza che lo richiede con uno standard qualitativo giudicato ottimale dal competente Servizio Provinciale sia per la fruibilità della struttura che per la presenza di un'ampia area a verde circostante.

Ritenuto quindi di modificare il precedente intendimento dell'Amministrazione provvedendo a sistemare l'edificio p.ed. 2130 in C.C. Tione I^ parte quale Asilo Nido.

Considerato infatti che l'edificio in questione, pur essendo di recente costruzione, necessita di una serie di opere interne consistenti nell'installazione di un impianto elevatore, adeguamento di servizi igienici, adeguamento alla normativa antincendio, miglioramenti funzionali dei locali nonché di un nuovo arredo con recupero di quello già disponibile nella sede attuale.

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 99/2012 di data 24.04.2012 è stato affidato l'incarico all'arch. Lara Zoccatelli per la progettazione preliminare e definitiva dei lavori di ristrutturazione ed arredo interno dell'asilo nido da realizzarsi sulla p.ed. 2310 in C.C. Tione I^ parte, via Durone n. 22.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 114/2012 di data 08.05.2012 avente ad oggetto "Locazione della p.ed. 2310 C.C. Tione I, di proprietà dell'Associazione Centro Leonia Piovanelli e Maria Roberta Pellegrini di Tione, da destinare a sede dell'asilo nido comunale" ed il contratto di locazione per la durata di dodici anni della p.ed. 2310 in C.C. Tione I^ parte, tranne alcuni locali a piano terra, stipulato in data 15.05.2012, con il quale, fra l'altro, all'articolo 6 *"Il Centro autorizza il Comune a realizzare tutti gli interventi edilizi ritenuti da quest'ultimo necessari al fine di utilizzare l'edificio locato quale asilo nido comunale e rinuncia a chiedere il suo ripristino alle condizioni attuali al termine della locazione. Inoltre il Centro autorizza il Comune ad attivare, qualora ritenuto da quest'ultimo necessario, la procedura di deroga urbanistica ai sensi della L.P. 1/2008 al fine di utilizzare l'edificio in questione quale asilo nido"*.

Preso atto che l'intervento previsto non si trova in area di tutela ambientale dal Piano Urbanistico Provinciale approvato con Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5, in vigore dal 26.06.2008 e dal vigente Piano Regolatore Generale.

Dato atto che è stato acquisito uno specifico parere datato 01.03.2012, prot. n. 126272, in merito alla fattibilità della deroga urbanistica dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T., pervenuto in data 08.03.2012, prot. n. 3354.

Vista la terza variante al PRG approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 55 del 20.01.2012, in vigore dal 25.01.2012, in particolare l'articolo 25 (insediamenti abitativi) nonché il vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 40/2007 di data 15.11.2007.

Atteso che il progetto definitivo a firma dell'arch. Lara Zoccatelli presentato in data 04.06.2012, prot. n. 7882, è stato valutata dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 05.06.2012, verbale n. 21, che ha espresso il seguente parere: *"La Commissione rileva il contrasto con la prevalente destinazione residenziale di cui all'art. 25 delle N.d.A. pur non essendovi contrasto con la destinazione di zona. Si rinvia al Consiglio comunale per la procedura di deroga. In quanto sopra consiste il parere della CEC"*.

Preso atto quindi che l'intervento predetto risulta in contrasto con l'articolo 25 delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale in quanto l'immobile p.ed. 2310 in C.C. Tione I^ parte, essendo previsto a destinazione non residenziale, non rispetterà la prevalente destinazione residenziale.

Vista la Legge Provinciale 04 marzo 2008, n. 01 e successive modifiche e la Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1 recante "Ordinamento urbanistico e governo del territorio".

Preso atto quindi che il contrasto con il vigente P.R.G. non riguarda la destinazione di zona e quindi la pratica di deroga urbanistica ai sensi dell'articolo 114, comma 2, della L.P. 01/08 s.m.i. necessita solamente del parere della Commissione Edilizia Comunale e dell'autorizzazione del Consiglio Comunale e quindi non necessita né del nulla osta della Giunta Provinciale, né del parere del servizio

provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio di cui all'articolo 148, comma 6 nonies della L.P. 1/2008.

Specificato che non risulta necessaria alcuna verifica in merito alla necessità del procedimento di rendicontazione urbanistica ai sensi di quanto stabilito con D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg nel testo modificato dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg nonché deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 26 febbraio 2010, ai sensi dell'articolo 3bis, comma 8, lettera d) della predetta normativa, risultando l'intervento non in contrasto con la destinazione di zona ammessa e ricadendo altresì il medesimo in ambito urbano consolidato.

Specificato quindi che si può procedere al rilascio dell'autorizzazione di competenza del Consiglio Comunale per quanto riguarda la deroga urbanistica ai sensi dell'art. 114, comma 2, della L.P. 01/08 s.m.i..

Viste le recenti circolari di data 22.04.2010 e di data 09.07.2009 del Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento in materia di deroghe urbanistiche.

Visto l'articolo 2bis (deroghe) delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale che ammette la deroga per opere pubbliche o di interesse pubblico secondo la normativa vigente in materia.

Considerata la natura dell'intervento proposto ed la necessità di non poter espletare così celermente la procedura di una variante al P.R.G. o per opera pubblica, si ritiene conforme al pubblico interesse procedere mediante deroga urbanistica.

Atteso che ai sensi dell'articolo 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. la presente deliberazione rientra fra le competenze del Consiglio comunale.

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 56 L.R. 1/93 come modificato dall'art. 16 comma 6 L.R. 10/98, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Edilizia Privata e dato atto che la presente non ha rilevanza contabile.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11/2001 dd. 05.03.2001.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti n. 13 favorevoli, n. zero contrari, n. 5 astenuti (Giacomuzzi, Maraner, Oss, Pellegrini e Scandolari) su n. 18 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di **autorizzare**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'articolo 114, comma 2, della Legge Provinciale 04 marzo 2008 n. 01 s.m.i., in deroga alle previsioni di cui all'articolo 25 delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, l'intervento relativo ai lavori di sistemazione interna con cambio di destinazione d'uso in asilo nido di "Villa Pellegrini" p.ed. 2310 in C.C. Tione I^ parte, via Durone n. 22, secondo il progetto definitivo a firma dell'arch. Lara Zoccatelli.

2. Di **dare atto**, che la deroga urbanistica di cui alla presente deliberazione non necessita del nulla osta della Giunta Provinciale in quanto non riguarda un contrasto con la destinazione di zona prevista dal vigente Piano Regolatore Generale.
3. Di **inviare**, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 42 del Regolamento della L.P. 01/08 approvato con Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., copia del presente provvedimento alla P.A.T., Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, Ufficio Affari Amministrativi.
4. Di **dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere alla realizzazione dell'opera pubblica, con voti n. 13 favorevoli, n. zero contrari e n. 5 astenuti (Giacomuzzi, Maraner, Oss, Pellegrini e Scandolari) su n. 18 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
5. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa **opposizione** alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del TULLRROC approvato con DPR 01.02.2005 n. 3/L; **ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa **ricorso giurisdizionale** avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

Punto 10

INTERVENTI

Il Vice Segretario chiede al Presidente di poter fare una precisazione in merito all'oggetto della proposta di deliberazione e il Presidente acconsente: l'oggetto della proposta di deliberazione in discussione inserito nell'ordine del giorno inviato ai Consiglieri comunali con l'avviso di convocazione riporta erroneamente la parola "parere" anziché "autorizzazione".

Il Presidente ritenendo trattato a sufficienza l'argomento oggetto della proposta di deliberazione all'interno del punto precedente all'ordine del giorno, chiede se ci siano ulteriori interventi e, non essendocene, pone in votazione la proposta di deliberazione.

Punto 11 all'O.d.G.

Deliberazione n. 35 dd. 14.06.2012

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'art.112, comma 3, della L.P. 1/2008 s.m.i. relativa all'istanza di deroga urbanistica richiesta dalla Famiglia Cooperativa Giudicarie Soc. Coop. Per i lavori di ampliamento del punto vendita "Coop Trentino" p.ed. 1837 in C.C. Tione I parte, via Fabio Filzi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'istanza di concessione edilizia in deroga del signor Salvaterra Renzo in qualità di presidente/legale rappresentante della Famiglia Cooperativa Giudicarie Soc. Coop. pervenuta in data 28.03.2012 prot. n. 4345, per i lavori di "ampliamento del punto vendita "Coop Trentino" p.ed. 1837 in C.C. Tione I[^] parte, via Fabio Filzi", con allegato progetto a firma dell'ing. Dalbon Alfredo, con Studio Tecnico a Tione di Trento e relazione geologico-geotecnica a firma del dott.geol. Mario Cavattoni.

Visto il parere edilizio tecnico-discrezionale favorevole di data 16.05.2012 espresso congiuntamente dal Medico del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dott. Pupillo Michele e dal Medico di Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria dott. Fasoli Franco.

Visto il parere favorevole della Provincia Autonoma di Trento, Servizio Antincendi e Protezione Civile, Corpo permanente dei vigili del fuoco, Ufficio Prevenzione Incendi, di data 07.06.2012, prot. n. 333101, pervenuto in data 07.06.2012, prot. n. 8183, riferito all'intervento richiesto dalla Famiglia Cooperativa Giudicarie all'attività n. 69.2.B (Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi oltre 600 e fino a 1.500 mq) ed all'attività n. 75.2.B (Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta oltre 1.000 mq e fino a 3.000 mq) di cui allegato I del D.P.R. 151 del 1 agosto 2011.

Preso atto che gli accordi tra la Famiglia Cooperativa Giudicarie ed il Centro Leonia Piovanelli e Maria Roberta Pellegrini al fine di realizzare un accesso comune agli interrati, un unico accesso da via Filzi e costruire a distanza inferiore dal confine, non sono ancora stati perfezionati con atto notarile e quindi si ritiene di subordinare l'autorizzazione di competenza consiliare alla costituzione delle necessarie servitù o passaggi di proprietà.

Vista la terza variante al PRG approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 55 del 20.01.2012, in vigore dal 25.01.2012, in particolare l'articolo 25 (insediamenti abitativi), l'articolo 13 (definizione dei parametri e degli elementi stereometrici) e l'articolo 14 (distanze) delle Norme di Attuazione nonché il vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 40/2007 di data 15.11.2007.

Preso atto che l'area oggetto di intervento, non si trova in area di tutela ambientale dal nuovo Piano Urbanistico Provinciale approvato con Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5, in vigore dal 26.06.2008 e dal vigente Piano Regolatore Generale.

Preso atto che la documentazione progettuale presentata in data 31.05.2012, prot. n. 7706 ha sostituito quella presentata in data 28.03.2012 a seguito del parere della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 04.04.2012, verbale n. 4.

Preso atto che l'istanza di concessione edilizia in deroga è stata riesaminata, integrata con la documentazione progettuale presentata in data 31.05.2012, prot. n. 7706, dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 05.06.2012, verbale n. 1, che ha espresso il seguente parere:

"Si richiamano le precedenti valutazioni della C.E.C., che aveva rilevato vari contrasti ed effettuato richieste integrative della documentazione. Viene esaminata la documentazione presentata.

La C.E.C. rileva la necessità di impartire alcune precisazioni di tipo paesaggistico, come segue:

- *vengano eliminate le cupole di copertura corpo nord sostituendole con copertura non visibile, come da rendering;*
- *sul prospetto ovest, in corrispondenza sfondati con presenti pannelli trespa, vengano realizzati a doghe/montanti verticali come al punto 9;*

Rileva inoltre i seguenti contrasti con il P.R.G.:

- *contrasto con indice di fabbricabilità fondiaria (art. 25 delle N. di A.);*
- *contrasto per volume interrato, art. 13 N. di A.;*
- *non rispetta la distanza tra zone urbanistiche non omogenee, art. 14 N. di A.;*
- *non rispetta la distanza da strada art. 14 N. di A.;*
- *non rispetta la prevalente destinazione residenziale, art. 25 N. di A..*

Prima della tinteggiatura andrà fatta campionatura colori, con scelta tinta da parte C.E.C.. Si rinvia ad indicazioni dell'Ufficio Tecnico in merito a quota marciapiedi. Si rileva inoltre la necessità di migliorare l'incrocio tra Via F. Filzi e Via Circonvallazione sull'area frontistante il Punto Vendita e di prevedere l'installazione di due idranti antincendio esterni su lato sud e su lato nord secondo le indicazioni del Comandante dei Vigili del Fuoco. Si rinvia al Consiglio comunale per la procedura di deroga urbanistica.

In quanto sopra consiste il parere della Commissione Edilizia. Unanimi e palesi".

Preso atto che in data 07.06.2012, prot. n. 8136, è stata presentata documentazione progettuale integrativa, specificatamente le tavole 7, 8, 9 che hanno recepito il predetto parere della Commissione Edilizia Comunale.

Preso atto che la Famiglia Cooperativa Giudicarie Soc. Coop., a mezzo del presidente Salvaterra Renzo, ha presentato in data 31.05.2012, prot. n. 7706, una nota relativa alla disponibilità alla sottoscrizione di un accordo di programma allo scopo di eliminare la fascia a parcheggio pubblico prevista dal vigente Piano Regolatore Generale lungo prevista in fregio a via Fabio Filzi in corrispondenza della parte a nord delle pp. ff. 1046/7, 1046/26 e 1046/11 in C.C. Tione I[^] parte di proprietà della Famiglia Cooperativa Giudicarie e prevedere la possibilità di realizzare parcheggi a servizio del punto vendita Coop su parte della p.f. 1002 in C.C. Tione I[^] parte lungo via Roma.

Sulla base di tale nota ed in considerazione degli interessi pubblici del Comune di Tione di Trento relativi alla disponibilità di spazi di parcheggio è stato predisposto uno schema dell'accordo di programma agli atti dell'amministrazione e preso atto che tale schema di accordo è stato firmato quale accettazione preliminare dal Presidente della Famiglia Cooperativa Giudicarie Soc. Coop.,

Dato atto che l'intervento richiesto dalla Famiglia Cooperativa Giudicarie Soc. Coop. risulta in contrasto con alcune Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, così come evidenziato dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 05.06.2012, verbale n. 1 sopra richiamato.

Preso atto quindi che il contrasto con il vigente P.R.G. non riguarda la destinazione di zona e non riguarda un edificio soggetto alla disciplina degli insediamenti storici e quindi la pratica di deroga urbanistica ai sensi dell'articolo 112 della L.P. 01/08 s.m.i. necessita solamente del parere della Commissione Edilizia Comunale e dell'autorizzazione del Consiglio Comunale e, e quindi non necessita nè del nulla osta della Giunta Provinciale, nè del parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio di cui all'articolo 148, comma 6 nonies della L.P. 1/2008 e non necessita quindi neppure della pubblicazione all'albo della richiesta di deroga prevista invece dall'articolo 148, comma 6 sexies della L.P. 1/2008 per le opere di interesse pubblico in deroga in contrasto con la destinazione di zona.

Dato atto che l'autorizzazione alla deroga è possibile in quanto trattasi di opera di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 112 della L.P. n. 01/08 s.m.i. e dell'articolo 41 del Regolamento della L.P. 01/08 approvato con Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. in quanto ricadente nella fattispecie di cui all'allegato A recante

l'elenco delle opere di interesse pubblico ai fini del rilascio della deroga urbanistica, specificatamente alla lettera B) – opere destinate ad attività economiche di interesse generale, paragrafo 4) (opere riguardanti cooperative per la conservazione, trasformazione e vendita di prodotti alimentari e prodotti agricoli locali).

Specificato che l'ampliamento del punto vendita Coop Trentino sito in p.ed. 1837 in C.C. Tione I[^] parte, via Fabio Filzi n. 16 è da considerarsi opera di interesse pubblico ai sensi di legge, come stabilito dalla precitata normativa provinciale, in quanto rappresenta un importante insediamento commerciale della zona con attività di notevole interesse pubblico ai fini dell'occupazione di manodopera ed ai fini del mantenimento e del miglioramento del "tessuto" commerciale ed economico locale.

Specificato che non risulta necessaria alcuna verifica in merito alla necessità del procedimento di rendicontazione urbanistica ai sensi di quanto stabilito con D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg nel testo modificato dal D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg nonché deliberazione della Giunta provinciale n. 349 del 26 febbraio 2010, ai sensi dell'articolo 3bis, comma 8, lettera d) della predetta normativa, risultando l'intervento non in contrasto con la destinazione di zona ammessa e ricadendo altresì il medesimo in ambito urbano consolidato.

Viste le recenti circolari di data 22.04.2010 e di data 09.07.2009 del Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento in materia di deroghe urbanistiche.

Specificato quindi che si può procedere al rilascio dell'autorizzazione di competenza del Consiglio comunale per quanto riguarda la deroga urbanistica ai sensi dell'art. 112, comma 3, della L.P. 01/08 s.m.i..

Visto l'articolo 2bis (deroghe) delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale che ammette la deroga per opere pubbliche o di interesse pubblico secondo la normativa vigente in materia.

Considerata la natura dell'intervento proposto ed i prevedibili tempi di realizzazione dello stesso, si ritiene conforme al pubblico interesse procedere mediante deroga urbanistica.

Atteso che ai sensi dell'articolo 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. la presente deliberazione rientra fra le competenze del Consiglio comunale.

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 56 L.R. 1/93 come modificato dall'art. 16 comma 6 L.R. 10/98, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata e dato atto che la presente non ha rilevanza contabile.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11/2001 dd. 05.03.2001.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti n. 13 favorevoli, n. 2 contrari (Maraner e Oss) e n. 3 astenuti (Giacomuzzi, Pellegrini e Scandolari) su n. 18 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di **autorizzare** ai sensi dell'articolo 112, comma 3, della Legge Provinciale 04 marzo 2008 n. 1, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 25, 13 e 14 del vigente Piano Regolatore Generale, il rilascio della concessione edilizia in deroga per i lavori di ampliamento del punto vendita "Coop Trentino" p.ed. 1837 in C.C. Tione I[^] parte, via Fabio Filzi, come da progetto presentato a firma dell'ing. Dalbon Alfredo, subordinatamente al perfezionamento con atto notarile degli accordi tra la Famiglia Cooperativa Giudicarie ed il Centro Leonia Piovanelli e Maria Roberta Pellegrini al fine di realizzare un accesso comune agli interrati, un unico accesso da via Filzi e costruire a distanza inferiore dal confine.
2. Di **dare atto**, che la deroga urbanistica di cui alla presente deliberazione non necessita del nulla osta della Giunta Provinciale in quanto non riguarda un contrasto con la destinazione di zona prevista dal vigente Piano Regolatore Generale.

3. Di **SPECIFICARE** che la presente deliberazione costituisce valido titolo ai sensi dell'articolo 101, comma 1, della L.P. 01/08 s.m.i. a favore della Famiglia Cooperativa Giudicarie per realizzare su aree di proprietà comunale il nuovo marciapiede lungo via Fabio Filzi e sistemare l'incrocio tra via Fabio Filzi e via Circonvallazione come evidenziato nella tavola progettuale n. 9 "sistemazioni esterne" a firma dell'ing. Dalbon.
4. Di **inviare**, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 42 del Regolamento della L.P. 01/08 approvato con Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., copia del presente provvedimento alla P.A.T., Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, Ufficio Affari Amministrativi.
5. Di **dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere al rilascio della relativa concessione edilizia in deroga, con voti n. 13 favorevoli, n. 2 contrari (Maraner e Oss) e n. 3 astenuti (Giacomuzzi, Pellegrini e Scandolari) su n. 18 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
6. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa **opposizione** alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; **ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa **ricorso giurisdizionale** avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

Punto n. 11 all'OdG

INTERVENTI

Il Presidente passa la parola al Sindaco il quale illustra brevemente le motivazioni dell'intervento che la Famiglia Cooperativa Giudicarie soc. coop. intende realizzare.

Il Sindaco chiede al progettista dell'opera, ing. Alfredo Massimo Dalbon, presente in aula, di illustrare il progetto mediante videoproiettore.

L'ing. Dalbon illustra la distribuzione degli spazi prevista nel progetto e precisa che al fine dell'ampliamento volumetrico previsto è necessario realizzare circa 50 posti auto.

L'ing. Dalbon chiarisce che la rampa di accesso all'interrato sarà utilizzata anche dal Centro Leonia Piovanelli e Maria Roberta Pellegrini a seguito del previsto ampliamento dell'edificio di proprietà di tale associazione, situato nei pressi.

La densità edilizia complessiva sarà di circa 2,7 mc/mq rispetto al limite previsto dal P.R.G. di 2 mc/mq.

Il Presidente e il Sindaco ringraziano l'ing. Dalbon per l'intervento.

Il Presidente chiede se ci siano richieste di chiarimenti dal punto di vista tecnico dal rivolgere al geometra Floriani dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Maraner ritiene che la deroga urbanistica riguardi quattro aspetti: la densità edilizia, il volume interrato, la destinazione urbanistica e le distanze dai confini. Pertanto, secondo Maraner nella proposta di deliberazione non è stata evidenziata la necessità di derogare alla destinazione di zona prevista nel PRG, specificamente "parcheggio pubblico".

Il Presidente chiede al geometra Floriani di rispondere a Maraner.

Floriani evidenzia che l'intervento in esame non contrasta con la fascia a parcheggio pubblico prevista nel PRG. In una prima versione del progetto era previsto un intervento più ampio che avrebbe, effettivamente, interessato la fascia di parcheggio pubblico. Floriani ritiene che in futuro il Comune potrà ben utilizzare anche detta fascia in quanto, nell'ambito dell'intervento in questione, su tale area saranno realizzati solo tre accessi e alcune aiuole.

Maraner evidenzia che, secondo lui, il progetto è criticabile anche da un punto di vista architettonico: l'intervento proposto non è omogeneo con l'edificato esistente, creando una sorta di "disordine estetico" con gli edifici circostanti. Ritiene sia paragonabile, da un punto di vista architettonico, ad un edificio di epoca fascista ma di minor pregio estetico e ribadisce che l'intervento dovrebbe andare in deroga anche in relazione alla fascia a parcheggio.

Giacomuzzi ritiene che l'intervento sia esteticamente deprecabile e chiede all'ing. Dalbon se l'edificio sia stato progettato secondo la normativa antisismica.

Il Presidente evidenzia che tale argomento non è oggetto di discussione e il Vice Sindaco Antolini ritiene che tale domanda possa essere fatta all'ing. Dalbon privatamente, al di fuori della seduta.

Il Sindaco ribadisce che l'argomento non è oggetto di discussione.

Peraltro, il geometra Floriani conferma che tutti i nuovi edifici, dal 2008, devono essere antisismici.

Il Presidente chiede se ci siano ulteriori interventi e, non essendocene, pone in votazione la proposta di deliberazione.

Punto 12 all'O.d.G.

Deliberazione n. 36 dd. 14.06.2012

OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'art.113, comma 1 ed art. 112, comma 4, della L.P. 01/2008 s.m.i. al rilascio della concessione edilizia in deroga per la realizzazione di un impianto ascensore a servizio della p.m. 5 della p.ed. 805/1 in C.C. Tione I parte, località Basso Arnò.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'istanza di concessione edilizia in deroga presentata dalla signora Salvaterra Patrizia in data 03.04.2012, prot. n. 4668, per la realizzazione di un impianto ascensore a servizio della p.m. 5 della p.ed. 805/1 in C.C. Tione I^ parte, località Basso Arnò, con allegato progetto a firma dell'ing. Dalbon Alfredo, con Studio Tecnico a Tione di Trento.

Vista la variante al P.R.G. approvata definitivamente dalla Giunta Provinciale con deliberazione prot. n. 161/2005F, n. 708 dd.15.04.2005, in vigore dal 27.04.2005, in particolare l'articolo 50 (risanamento conservativo) e l'articolo 58 (spazi aperti nei centri storici e nell'insediamenti lungo i viali) delle Norme di Attuazione nonché il vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 40/2007 di data 15.11.2007.

Vista la terza variante al PRG approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 55 del 20.01.2012, in vigore dal 25.01.2012;

Preso atto che l'area oggetto di intervento, non si trova in area di tutela ambientale dal nuovo Piano Urbanistico Provinciale approvato con Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5, in vigore dal 26.06.2008 e dal vigente Piano Regolatore Generale;

Preso atto che l'istanza di concessione edilizia in deroga è stata esaminata dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 04.04.2012, verbale n. 13, con il seguente parere: *"La C.E.C. rileva il contrasto dell'intervento con l'art. 58 NDA del PRG (verde privato) per quanto riguarda la destinazione di zona e con l'art. 50 NDA del PRG (risanamento conservativo)"*.

Dato atto che l'intervento richiesto dalla signora Salvaterra Patrizia risulta in contrasto con l'articolo 50 (risanamento conservativo) e l'articolo 58 (spazi aperti nei centri storici e nell'insediamenti lungo i viali) delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, così come evidenziato dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 04.04.2012, verbale n. 13 sopra richiamato.

Preso atto quindi che il contrasto con il vigente P.R.G. riguarda la destinazione di zona e riguarda un edificio soggetto alla disciplina degli insediamenti storici e quindi la pratica di deroga urbanistica ai sensi dell'articolo 113, comma 1, della L.P. 01/08 e s.m.i. necessita oltre che del parere della Commissione Edilizia Comunale e dell'autorizzazione del Consiglio Comunale, anche del parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio di cui all'articolo 148, comma 6 nonies, lett. a) della L.P. 1/2008 e quindi della pubblicazione all'albo della richiesta di deroga prevista invece dall'articolo 148, comma 6 sexies della L.P. 1/2008 per le opere di interesse pubblico in deroga in contrasto con la destinazione di zona ed infine del nulla osta della Giunta Provinciale

Dato atto che l'autorizzazione alla deroga relativamente agli articoli 50 e 58 delle Norme di Attuazione del vigente P.R.G. è possibile in quanto trattasi di opera per l'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell'articolo 113 della L.P. n. 01/08 s.m.i., secondo la procedura dell'articolo 112 in quanto in contrasto con la destinazione di zona e secondo i criteri di cui all'articolo 45 del Regolamento della L.P. 01/08 approvato con Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg.

Preso atto che ai sensi di quanto disposto all'articolo 112, comma 4, della L.P. 01/8 s.m.i., trattandosi di intervento in contrasto con la destinazione di zona il progetto allegato all'istanza di deroga è stato depositato in visione al pubblico dal 10.05.2012 fino al 30.05.2012 per eventuali osservazioni e che entro tale periodo non risultano pervenute al protocollo comunale osservazioni in merito.

Visto il parere preventivo favorevole di data 06.06.2012, prot. n. 328696, del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento pervenuto in data 06.06.2012, prot. n. 8050, ai sensi dell'articolo 148, 6onies, lettera a) ed articolo 113 della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 s.m.i.

Viste le recenti circolari di data 22.04.2010 e di data 09.07.2009 del Servizio Urbanistica della Provincia Autonoma di Trento in materia di deroghe urbanistiche.

Specificato quindi che si può procedere al rilascio dell'autorizzazione di competenza del Consiglio comunale per quanto riguarda la deroga urbanistica ai sensi dell'art. 112, comma 4, della L.P. 01/08 s.m.i..

Atteso che ai sensi dell'articolo 26 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. la presente deliberazione rientra fra le competenze del Consiglio comunale.

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 56 L.R. 1/93 come modificato dall'art. 16 comma 6 L.R. 10/98, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata e dato atto che la presente non ha rilevanza contabile.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11/2001 dd. 05.03.2001.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti n. 18 favorevoli, n. zero contrari, n. zero astenuti su n. 18 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di **autorizzare** ai sensi dell'articolo 113, comma 1 e dell'articolo 112, comma 4, della Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 50 (risanamento conservativo) ed all'articolo 58 (spazi aperti nei centri storici e nell'insediamenti lungo i viali) del vigente Piano Regolatore Generale, il rilascio della concessione edilizia in deroga per la realizzazione di un impianto ascensore a servizio della p.m. 5 della p.ed. 805/1 in C.C. Tione I[^] parte, località Basso Arnò, come da progetto presentato a firma dell'ing. Dalbon Alfredo.
2. Di **dare atto**, che la deroga urbanistica di cui alla presente deliberazione necessita del nulla osta della Giunta Provinciale in quanto riguarda un

contrasto con la destinazione di zona prevista dal vigente Piano Regolatore Generale.

3. Di **dichiarare** la presente deliberazione, vista l'urgenza di ottenere il nulla osta dalla Giunta provinciale ai 18 favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 18 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
4. Di **evidenziare** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

Punto n. 12 all'OdG

INTERVENTI

Il Presidente passa la parola al Sindaco per illustrare la proposta di deliberazione.

Il Sindaco evidenzia che, purtroppo, risulta estremamente complicato dare una risposta immediata ad esigenze gravi di una persona in quanto la normativa vigente prevede delle incombenze burocratiche decisamente complesse. Evidenzia che, probabilmente, a breve la normativa sarà cambiata e, specificamente, non sarà più necessaria una deroga urbanistica per un caso come quello in esame.

Il Presidente chiede se ci siano interventi.

Maraner, pur comprendendo la situazione grave, ritiene opportuno che anche la nuova normativa preveda la procedura di deroga urbanistica per casi analoghi.

Il Sindaco ribadisce che, a suo parere, dovrebbe essere data priorità alla soluzione di esigenze gravi di una persona.

Il Presidente chiede se ci siano ulteriori interventi e non essendocene pone in votazione la proposta di deliberazione.

Punto 13 all'O.d.G.

Deliberazione n. 37 dd. 14.06.2012

OGGETTO: Approvazione della variante al piano di lottizzazione sulla p.f. 978/2 in C.C. Tione I parte all'incrocio tra via Nazario Sauro e via Roma. Adozione definitiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la richiesta presentata in data 15.11.2011, prot. n. 18699, dall'architetto Marzoli Aldo per conto del signor Ballardini Giovanni, legale rappresentante della società F.Ili Ballardini Carni di Ballardini Giovanni, Roberto e Arrigo e dei signori Ballardini Giovanni, Roberto, Arrigo e Fioroni Giulietta, relativa all'approvazione della variante al piano di lottizzazione sulla p.f. 978/2 in C.C. Tione I^a parte all'incrocio tra via Nazario Sauro e via Roma.

Vista la documentazione progettuale integrativa alla variante al piano di lottizzazione presentata in data 09.02.2012, prot. n. 1955, che prevede il rifacimento ed il completamento lungo via Nazario Sauro del marciapiede fino all'incrocio con il viale principale, con allargamento su proprietà comunale, che comporta un ulteriore importo delle spese di urbanizzazione a carico dei soggetti lottizzanti di euro 8.415,24 come risulta dal computo metrico estimativo datato 02.02.2012 a firma del dott.arch. Marzoli Aldo, a fronte di una riduzione della superficie complessiva riferita al nuovo parcheggio pubblico all'incrocio tra via Nazario Sauro e via Roma da cedere al Comune da mq. 440 a mq. 400.

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 42/2007 di data 15.11.2007 avente ad oggetto: "Autorizzazione al piano di lottizzazione sulla p.f. 878/2 in C.C. Tione I^a parte all'incrocio tra via Nazario Sauro e via Roma" e relativa convenzione di lottizzazione stipulata in data 21.04.2008, Rep. N. 1058/Contratti tra il Comune di Tione di Trento ed i signori Ballardini Giovanni, Ballardini Roberto, Ballardini Arrigo, Fioroni Giulietta e la società F.Ili Ballardini Carni s.n.c. legalmente rappresentata dai signori Ballardini Giovanni, Roberto ed Arrigo.

Preso atto, come prescritto con deliberazione consiliare n. 42/2007, che i lottizzanti risultano obbligati ad ampliare l'attuale marciapiede pubblico della larghezza di circa 95 cm ad una larghezza più idonea pari a ml. 1,50 in corrispondenza dell'attuale sedime della strada comunale sulla porzione frontistante la loro proprietà, ai fini di ottemperare a quanto prescritto dal D.P.R. 503/96 recante "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".

Preso atto che il piano di lottizzazione approvato con deliberazione consiliare n. 42/2007 prevede l'obbligo di realizzazione un parcheggio pubblico con 20 posti macchina ed il rifacimento del marciapiede esistente lungo via Nazario Sauro con ampliamento dello stesso fino ad una larghezza di ml. 1,50 in corrispondenza dell'attuale sedime stradale, da realizzare a carico dei lottizzanti, così come concordato nella convenzione di lottizzazione stipulata in data 21.04.2008.

Preso atto che l'articolo 11 delle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale prevede che per ogni posto macchina pubblico da realizzarsi, comprendendo anche gli spazi di accesso e manovra, debba essere ceduta al Comune una superficie minima di mq. 22 e quindi dovendo i lottizzanti realizzare n. 20 posti macchina pubblici la quota di superficie correlata da cedere al Comune dovrebbe essere di mq. 440.

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 22/2012 di data 22.03.2012 avente ad oggetto: "Approvazione della variante al piano di lottizzazione sulla p.f. 978/2 in C.C. Tione I^a parte all'incrocio tra via Nazario Sauro e via Roma. Prima adozione".

Preso atto che la predetta delibera di prima adozione della variante al Piano di Lottizzazione con i relativi allegati è stata depositata a libera visione del pubblico presso l'ufficio tecnico comunale per trenta giorni consecutivi, come da avviso datato 08.05.2012, prot. n. 6286 e pubblicato all'albo comunale, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul quotidiano locali "Il Trentino" del giorno 11.05.2012, nonché sul sito internet del Comune di Tione di Trento, specificando che durante il periodo di pubblicazione, ossia dal 11.05.2012 al 10.06.2012, chiunque aveva facoltà di presentare osservazioni nel pubblico interesse.

Preso atto che la prima adozione della variante al Piano di Lottizzazione adottata con deliberazione consiliare n. 22/2012 è stata trasmessa con nota di data 08.05.2012, prot. n. 6293, contemporaneamente al deposito, al Servizio Urbanistica della P.A.T., per una valutazione tecnica ai sensi dell'art. 148, comma 5, lettera a) della L.P. 01/08 e s.m.i..

La Provincia Autonoma di Trento, Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, Ufficio per la Pianificazione urbanistica, con nota di data 04.06.2012, pervenuta in data 06.06.2012, prot. n. 8068, ha espresso una valutazione tecnica favorevole ai sensi dell'articolo 148, comma 5, lettera a) della L.P. 04.03.2009, n. 1 ed ha ribadito che *"tutti i posti macchina individuati devono rispettare le dimensioni fissate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 2010 e s.m."*.

Preso atto che tale osservazione è stata recepita nell'elaborato tecnico a firma dell'arch. Marzoli Aldo presentato in data 07.06.2012, prot. n. 8125, che forma parte integrante della seconda e definitiva adozione, prevedendo un ridimensionamento dei posti macchina accessibili da via Roma della larghezza di ml. 2,40 con conseguente spostamento del posto macchina a servizio dei disabili e la previsione dell'attiguo posto macchina con stallo delle dimensioni di ml. 2,40 di larghezza e di ml. 5,00 di lunghezza che "invade" in minima parte il sedime dell'attuale marciapiede già di proprietà comunale.

Richiamato l'articolo 148, comma 5, lettera d) di seguito riportato: "se l'accoglimento di osservazioni comporta l'introduzione di modifiche rispetto alle previsioni del piano adottato, il comune dispone una nuova pubblicazione, reiterando la procedura per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica".

Preso atto che nel periodo di pubblicazione della variante adottata con deliberazione consiliare n. 22/2012 non risultano pervenute osservazioni in merito e quindi non si rende necessaria una nuova pubblicazione, essendo previste con la presente deliberazione solamente modifiche a recepimento del parere del Servizio Urbanistica della P.A.T. di data 07.06.2012 e la modifica del tipo di pavimentazione del marciapiede lungo via Nazario Sauro proposto dall'amministrazione comunale e quindi compatibile con le previsioni del vigente Piano Regolatore Generale.

Specificato che la proposta di variante al piano di lottizzazione approvata con deliberazione consiliare n. 22/2012 conferma la previsione iniziale relativa alla realizzazione di un parcheggio pubblico in superficie con 20 posti macchina pubblici prevedendo l'ampliamento della corsia centrale di manovra a ml. 6,00, il completamento lungo via Nazario Sauro del marciapiede di progetto fino all'incrocio con il viale principale, con ampliamento su proprietà comunale e con la riduzione a mq. 400 della superficie complessiva da cedere al Comune anziché la superficie di 440 mq. autorizzata.

Preso atto che la riduzione della superficie di 40 mq da cedere al Comune riguarda una porzione di terreno prospiciente la rampa di accesso da via Roma al piano interrato del nuovo edificio in corso di costruzione ed una fascia attigua alla predetta rampa e quindi una porzione di superficie che sarebbe di fatto quasi interamente inutilizzabile dal Comune che comporta un aumento della larghezza della corsia di manovra e che non comporta comunque una riduzione dei posti macchina complessivi da cedere al Comune, anzi non comporterà al Comune medesimo sulla porzione di 40 mq stralciata dalla cessione alcun obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria, né tanto meno altri obblighi che il Comune deve obbligatoriamente farsi carico relativamente all'utilizzo di spazi pubblici quali sgombero

neve, illuminazione, ecc, il tutto come meglio indicato negli elaborati tecnici a firma dell'arch. Marzoli Aldo.

Vista la Legge Provinciale 4 marzo 2008 n. 1, in particolare gli articoli 38 (disposizioni generali), 44 (formazione dei piani attuativi d'iniziativa privata) e gli articoli 8 (piani attuativi), 9 (obblighi, facoltà ed effetti dei piani attuativi), 10 (elementi dei piani attuativi), 11 (contenuti dello schema di convenzione) del Regolamento della I..P. 01/085 approvato con Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg.

Visti gli articoli 10 (piani di lottizzazione) e 15 (ambito di sedime) delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale e gli articoli 33 (domanda di lottizzazione), 34 (convenzione di lottizzazione), 35 (procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla lottizzazione) del Regolamento Edilizio Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40/2007 di data 15.11.2007.

Visto il comma 5 dell'articolo 38 della Legge Provinciale 4 marzo 2008 n. 1, di seguito riportato: *"Se il piano attuativo richiede delle modifiche alle previsioni del piano regolatore generale per una più razionale programmazione degli interventi la deliberazione del consiglio comunale che lo approva, nel caso di piani attuativi d'iniziativa privata e mista pubblico-privata, o che lo adotta, nel caso di piani attuativi d'iniziativa pubblica, costituisce adozione di variante al piano regolatore generale. In questo caso si applica la procedura di approvazione delle varianti al piano regolatore generale"*.

Preso atto che la proposta di variante al piano di lottizzazione pervenuta in data 15.11.2011 è stata valutata dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 14.12.2011, verbale n. 4, con *"parere favorevole eliminando il valore numerico della superficie minima dei posti auto e applicando la procedura prevista all'art. 38 comma 5 della Legge Urbanistica provinciale"*.

Preso atto che la proposta di variante al piano di lottizzazione, così come da versione modificata pervenuta in data 09.02.2012 che prevede anche il rifacimento ed allargamento del marciapiede fino al viale principale, è stata valutata dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 22.02.2012, verbale n. 1, con il seguente parere: *"Si richiama il parere già espresso in data 14.12.2011 ribadendolo e si esprime parere favorevole con riferimento alla proposta pervenuta il 09.02.2012"*.

Preso atto che la variante al piano di lottizzazione, con la modifica proposta dell'amministrazione di pavimentare in porfido anziché in asfalto tutto il sedime del nuovo marciapiede prospiciente via Nazario Sauro, è stata valutata con parere favorevole dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 05.06.2012 verbale n. 24.

Atteso che la variante al Piano di Lottizzazione in esame predisposta dall'architetto Marzoli Aldo risulta costituita dagli elaborati tecnici di seguito elencati che si richiamano e che formano parte integrante ed essenziale della presente delibera oltre alla planimetria relativa alla rete di illuminazione pubblica a firma del per.ind. Maffei Nicola che coincidono con gli elaborati già approvati con deliberazione consiliare n. 22/2012 tranne la tavola "V - elaborato per la variante al PRG" che è stata modificata così come da versione presentata in data 07.06.2012 :

- relazione tecnico illustrativa;
- elaborati grafici :
 - tavola 0 – planimetria per sistemazione marciapiede antistante la p.cd. 1553/1
 - tavola 0 – planimetria per cessione aree a parcheggio
 - tavola 1 – planimetria di raffronto aree a parcheggio
 - tavola V - elaborato per la variante al PRG presentata in data 07.06.2012, prot. n. 8125.
- computo metrico.

Preso atto che la modifica del tipo di pavimentazione del nuovo marciapiede lungo via Nazario Sauro da asfalto a porfido non comporta alcuna spesa ulteriore da parte dei soggetti lottizzanti nel senso che sarà a carico dei medesimi eseguire parte della pavimentazione in porfido fino al concorrere dell'importo già stimato per la pavimentazione in asfalto secondo il prezzo unitario già indicato nel computo metrico estimativo mentre la parte eccedente sarà realizzata direttamente dall'amministrazione comunale.

Visto l'allegato schema di convenzione che sarà stipulata dal Sindaco in forma pubblica amministrativa con la quale i lottizzanti si obbligano a realizzare le ulteriori opere di urbanizzazione consistente nel rifacimento ed allargamento del marciapiede fino al viale principale a fronte della riduzione di 40 mq della superficie del parcheggio pubblico da cedere al Comune e con l'aggiunta rispetto allo schema di convenzione già approvato con deliberazione consiliare n. 22/2012, all'articolo 3 di un ulteriore paragrafo che specifica quanto predetto relativamente al cambio di pavimentazione del nuovo marciapiede lungo via Nazario Sauro.

Specificato che rimangono salvi gli ulteriori specifici obblighi a carico dei soggetti lottizzanti previsti con la convenzione di lottizzazione di data 21.04.2008, sub. G.N. 1609/2008, non modificata con lo schema di convenzione di cui alla presente deliberazione.

Atteso che ai sensi dell'articolo 26 del T.U.L.L.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L., la presente deliberazione ricentra fra le competenze del Consiglio comunale.

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 56 L.R. 1/93 come modificato dall'art. 16 comma 6 L.R. 10/98, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata e dato atto che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11/2001 dd. 05.03.2001.

Visto il T.U.L.L.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti n. 13 favorevoli, n. zero contrari, n. 5 astenuti (Giacomuzzi, Maraner, Oss, Pellegrini e Scandolari) su n. 18 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di **APPROVARE**, per quanto di propria competenza e secondo quanto specificato in premessa che si richiama, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, della Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1, la variante al piano di lottizzazione sulla p.f. 978/2 in C.C. Tione I^a parte all'incrocio tra via Nazario Sauro e via Roma, sulla base degli elaborati tecnici a firma dell'architetto Marzoli Aldo, sopra meglio specificati, che vengono richiamati quale parte integrante della presente deliberazione e depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico comunale.
2. Di **DARE ATTO**, secondo quanto specificato in premessa, ai sensi dell'articolo 38, comma 5, della Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1, che la presente deliberazione costituisce seconda e definitiva adozione della variante al Piano Regolatore Generale.
3. Di **TRASMETTERE**, ai sensi dell'art. 40, comma 4 della L.P. 22/91 e s.m.i. l'adozione definitiva della variante al piano di lottizzazione sulla p.f. 978/2 in C.C. Tione I^a parte, alla Giunta Provinciale tramite al Servizio Urbanistica della P.A.T., per l'approvazione di propria competenza, ai sensi dell'articolo 148 della L.P. 01/08 s.m.i...
4. Di **INCARICARE** l'Ufficio Tecnico Comunale di tutti gli atti esecutivi relativi alla presente deliberazione, in particolare di trasmettere la presente deliberazione e tutti gli elaborati tecnici alla Giunta Provinciale per la relativa approvazione.

5. Di **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 44, comma 3 della Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1, l'allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale della presente e che sarà stipulata dal Sindaco in forma pubblica amministrativa ad avvenuta approvazione dalla Giunta Provinciale, specificando che rispetto allo schema di convenzione approvato con deliberazione consiliare n. 22/2012 è stato aggiunto all'articolo 3 un ulteriore paragrafo a chiarimento della modifica del tipo di pavimentazione del nuovo marciapiede lungo via Nazario Sauro da asfalto a porfido che non comporta alcuna spesa ulteriore da parte dei soggetti lottizzanti nel senso che sarà a carico dei medesimi eseguire parte della pavimentazione in porfido fino al concorrere dell'importo già stimato per la pavimentazione in asfalto secondo il prezzo unitario già indicato nel computo metrico estimativo mentre la parte eccedente sarà realizzata direttamente dall'amministrazione comunale.
6. Di **SPECIFICARE** che la presente deliberazione costituisce valido titolo ai sensi dell'articolo 101, comma 1, della L.P. 01/08 s.m.i. a favore dei soggetti lottizzanti per realizzare le ulteriori opere di urbanizzazione su proprietà pubblica consistenti nel rifacimento, completamento ed allargamento del marciapiede di via Nazario Sauro fino al viale principale.
7. Di **DICHIARARE** la presente deliberazione, vista l'urgenza di ottenere l'approvazione da parte della Giunta Provinciale, con voti n. 13 favorevoli, n. zero contrari e n. 5 astenuti (Giacomuzzi, Maraner, Oss, Pellegrini e Scandolari) su n. 18 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
8. Di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ✓ opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ✓ ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Punto n. 13 all'OdG

INTERVENTI

Il Presidente passa la parola al geometra Floriani per l'illustrazione della pratica già esaminata in passato in Consiglio comunale.

Maraner evidenzia che il progetto prevede la pavimentazione in asfalto del marciapiedi.

Floriani precisa che il provvedimento in discussione prevede, quale prescrizione, la pavimentazione in porfido di detto marciapiedi.

Il Presidente chiede se ci siano ulteriori interventi e, non essendocene, pone in votazione la proposta di deliberazione.

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

REP. N. _____

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TIONE DI TRENTO - PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ a

Tione di Trento, presso la Sede Municipale, avanti a mè dott. Diego

Viviani, Segretario Generale del Comune di Tione di Trento, come

tale abilitato a rogare gli atti nell'interesse del Comune, assistito dai

testimoni di seguito indicati, aventi i requisiti di legge, come mi

confermano:-----

➤ _____, nato a _____ il

_____, residente a _____ () in

_____ n. _____, (cod. fisc. _____),

_____;

➤ _____, nato a _____ il

_____, residente a _____ () in

_____ n. _____, (cod. fisc. _____),

_____;

sono personalmente comparsi i signori:

➤ **Gottardi Mattia**, nato a Tione di Trento il 08.03.1980 ed ivi

residente in via Filzi n. 16, avvocato (cod. fisc.

GTTMTT80C08L174H), il quale interviene nel presente atto in

qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di Tione

di Trento, con sede a Tione di Trento in Piazza Cesare Battisti n.

1 (cod. fisc. 00336020227), in esecuzione della deliberazione

consiliare n. _____ del _____, esecutiva, allegata



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 37 del 14-06-2012
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Stefani

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

in copia conforme all'originale sub. "A" alla presente

convenzione;-----

➤ **BALLARDINI GIOVANNI**, nato a Tione di Trento il 20.09.1964

e residente a Tione di Trento, Via Bezzecca n. 2, C.F.

BLLGNN64P20L174C,-----

➤ **BALLARDINI ROBERTO**, nato a Tione di Trento il 21.11.1968

e residente a Tione di Trento, Via Bezzecca n. 2, C.F.

BLLRRT68S21L174T,-----

➤ **BALLARDINI ARRIGO**, nato a Tione di Trento il 09.10.1974 e

residente a Tione di Trento, Via Bezzecca n. 2, C.F.

BLLRRG74R09L174T, i quali intervengono in quest'atto in

proprio ed in qualità di legali rappresentanti della società F.Ili

Ballardini Carni di Ballardini Giovanni, Roberto e Arrigo s.n.c.,

con sede a Tione di Trento in via del Foro n. 14, giusti poteri

statutari come da copia acquisita del Certificato di iscrizione alla

C.C.I.A.A.;-----

➤ **FIORONI GIULIETTA**, nata a Tione di Trento il 24.06.1965 e

residente a Tione di Trento, Via Bezzecca n. 2, C.F.

FRNGTT65H64L174M, la quale interviene in quest'atto in

proprio;-----

Detti componenti, della cui identità personale io, Segretario

rogante, sono certo, in conformità alla deliberazione consiliare n.

_____ del _____, mi richiedono di ricevere il presente atto.

Premesso:

- che la società F.Ili Ballardini Carni di Ballardini Giovanni, Roberto e

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

Arrigo s.n.c. ed i signori Ballardini Giovanni, Roberto, Arrigo e Fioroni Giulietta (nel prosieguo del presente atto denominati anche come "soggetti lottizzanti") risultano comproprietari della p.f. 978/2 in C.C. Tione I[^] parte; -----

- che è stata approvata dalla Giunta Provinciale con delibera n. ____ dd. _____ la variante al Piano di Lottizzazione sulla p.f. 978/2 in C.C. Tione I, che costituisce variante al Piano Regolatore Generale, redatta dall'arch. Aldo Marzoli con studio tecnico a Pinzolo in via XXI Aprile n. 12, secondo le indicazioni fornite dal Comune di Tione di Trento; -----

- che la variante al Piano di Lottizzazione prevede il rifacimento ed il completamento lungo via Nazario Sauro del marciapiede fino all'incrocio con il viale principale, con allargamento su proprietà comunale, che comporta un ulteriore importo delle spese di urbanizzazione a carico dei soggetti lottizzanti di euro 8.415,24 così come risulta dal computo metrico estimativo datato 02.02.2012 dagli elaborati grafici approvati con la predetta delibera consiliare che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente allegati a firma del dott.arch. Marzoli Aldo, a fronte di una riduzione della superficie complessiva riferita al nuovo parcheggio pubblico all'incrocio tra via Nazario Sauro e via Roma da cedere al Comune da mq. 440 a mq. 400; -----

- che i soggetti lottizzanti si impegnano ad eseguire detti lavori a propria cura e spese secondo le previsioni progettuali contenute nel Piano di Lottizzazione e nel computo metrico estimativo delle opere,

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

redatto dall'arch. Marzoli Aldo, dal quale si rileva una ulteriore spesa

relativa alle opere di urbanizzazione di € 8.415,24

(ottomilaquattrocentoquindici virgola ventiquattro); -----

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. ____ dd. ____,

esecutiva ai sensi di Legge, che si richiama ed allegata, ha

autorizzato il Sindaco alla stipula della presente Convenzione. -----

**Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e
sostanziale del presente atto, gli intervenuti convengono e
stipulano quanto segue.**

Articolo 1

Il presente atto viene stipulato ai sensi e per gli effetti dell'articolo

44, comma 3 della L.P. 01/2008 e dell'articolo 11 del Decreto del

Presidente n. 18-50/Leg di data 13 luglio 2010 recante "disposizioni

regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008 n.

1" e della disciplina comunale in materia, ai fini di realizzare le

opere previste dal Piano di Lottizzazione. -----

Articolo 2

I soggetti lottizzanti mediante la sottoscrizione della presente

convenzione si impegnano a dare esecuzione alla variante al Piano

di Lottizzazione di cui in premessa, secondo gli elaborati di

progetto, assumendo in modo esplicito e formale tutti gli obblighi

ed impegni previsti da questo articolo e dai seguenti. -----

Articolo 3

I soggetti lottizzanti si impegnano ad ultimare le opere previste nel

progetto di variante della lottizzazione, individuate negli elaborati

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

progettuali e meglio descritte in precedenza ed in seguito, entro il termine previsto con la convenzione di lottizzazione stipulata in data in data 21.04.2008, Rep. N. 1058/Contratti, ovvero 10 (dieci) anni dalla data esecutività della deliberazione consiliare che autorizza la lottizzazione n. 42/2007 di data 15.11.2007, ossia entro il 01.12.2017.-----

Qualora allo scadere del predetto termine le opere non risultassero iniziate o fossero incomplete, il Sindaco potrà revocare l'autorizzazione a lottizzare o prorogarla, sulla base di motivata istanza.-----

Le opere previste nel progetto di lottizzazione autorizzato dovranno comunque essere realizzate ai fini dell'ottenimento del certificato di agibilità anche di parte dell'edificio previsto in costruzione sulla p.f. 978/2 in C.C. Tione I^ parte. -----

Si concorda la modifica del tipo di pavimentazione del nuovo marciapiede lungo via Nazario Sauro da asfalto a porfido senza alcuna ulteriore spesa da parte dei soggetti lottizzanti nel senso che sarà a carico dei medesimi eseguire parte della pavimentazione in porfido fino al concorrere dell'importo già stimato per la pavimentazione in asfalto secondo il prezzo unitario già indicato nel computo metrico estimativo mentre la parte eccedente sarà realizzata direttamente dall'amministrazione comunale.

Articolo 4

La responsabilità dei lavori è esclusivamente a carico dei soggetti lottizzanti, i quali si impegnano, assumendosi oneri e costi, ad

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

affidarne la direzione ad un tecnico abilitato e ad accettare le prescrizioni e le varianti che saranno necessarie per eseguire i lavori a perfetta regola d'arte. -----

Eventuali varianti che si rendessero necessarie saranno concordate tra il Comune ed i soggetti lottizzanti. -----

Articolo 5

L'Amministrazione Comunale si riserva di far verificare dall'Ufficio Tecnico Comunale la corretta contabilizzazione delle opere di urbanizzazione eseguite in dipendenza della presente convenzione.-

Articolo 6

Durante la realizzazione delle opere previste nel Piano di Lottizzazione, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente all'attuazione ed all'uso delle opere sono a totale ed esclusivo carico dei soggetti lottizzanti. -----

Articolo 7

A garanzia del pieno rispetto degli obblighi assunti con la presente convenzione, i soggetti lottizzanti si impegnano a costituire una cauzione per un importo di €. 8.500 (ottomilacinquecento/00), che dovrà avere una durata minima di anni 6 (sei), mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta e senza obbligo di preventiva escussione del debitore, con diritto dell'Amministrazione Comunale di valersi, anche in parte e a semplice richiesta della fideiussione sopra citata nel caso di inadempimento anche parziale degli obblighi derivanti dalla presente convenzione. -----

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

L'importo della fideiussione dovrà essere periodicamente aggiornato, sulla scorta dei nuovi elenchi prezzi che verranno messi a disposizione in futuro dalla Provincia Autonoma di Trento e da nuove analisi di mercato.

Viene concordemente pattuito e convenuto che la procedura di adeguamento dell'importo della fideiussione seguirà le seguenti modalità:

1) entro sei mesi dalla disponibilità di un nuovo elenco prezzi provinciale, che comporti un aumento dei costi dei lavori superiore al 10% rispetto ai prezzi del computo metrico estimativo, anche già adeguati, il Comune di Tione di Trento, tramite l'Ufficio tecnico comunale, provvederà a ricalcolare l'importo dei lavori assunti a proprio carico con la presente convenzione dalla Ditta lottizzante;

2) il nuovo importo dei lavori sarà comunicato dall'Ufficio tecnico comunale, ai soggetti lottizzanti i quali, entro 30 giorni, provvederanno al deposito della fideiussione nel nuovo importo così calcolato ed al ritiro della vecchia fideiussione.

La restituzione dell'importo di cui sopra potrà avvenire solo dopo l'esito positivo del sopralluogo effettuato dai competenti uffici comunali o dai tecnici esterni incaricati dall'Amministrazione Comunale per la constatazione della regolare esecuzione delle opere. L'onere per la certificazione di regolare esecuzione dei lavori/collauda, che dovrà essere eseguita entro 6 mesi dalla fine dei lavori di urbanizzazione primaria, è interamente a carico dei soggetti lottizzanti.

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

La fideiussione sarà restituita ai soggetti lottizzanti al verificarsi di tutte le seguenti condizioni: -----

- realizzazione ed ultimazione, a perfetta regola d'arte, con conseguente collaudo, di tutte le opere previste a carico dei soggetti lottizzanti dalla presente convenzione e dagli elaborati di progetto; il collaudo dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di urbanizzazione primaria a mezzo di verbale steso in contraddittorio tra i soggetti lottizzanti e l'Ufficio Tecnico Comunale, contestualmente alla dichiarazione di ultimazione dei lavori; -----
- assolvimento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione.-----

I soggetti lottizzanti si impegnano a nominare un Direttore dei Lavori ed un coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione delle opere di urbanizzazione.-----

I soggetti lottizzanti non potranno avanzare alcuna pretesa di riduzione dei contributi di concessione versati o versandi ai fini del rilascio delle concessioni edilizie a motivo dell'eventuale incameramento della fideiussione.-----

Articolo 8

Rimangono salvi gli ulteriori specifici obblighi a carico dei soggetti lottizzanti previsti con la convenzione di lottizzazione di data 21.04.2008, sub. G.N. 1609/2008 non modificati con la presente convenzione.-----

Articolo 9

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

Rimane fin da ora stabilito che il rilascio delle concessioni edilizie o Denuncia d'Inizio Attività è subordinato alla corresponsione da parte del concessionario del contributo di concessione ai sensi del Regolamento comunale per l'applicazione del contributo di concessione vigente al momento del rilascio della concessione edilizia.

Ai sensi dell'articolo 4 (urbanizzazione delle aree) del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del contributo di concessione, il contributo di concessione sarà ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria o, ove inferiore, del minor costo delle opere realizzate-----

Rimane salva l'applicazione delle sanzioni di legge per le ipotesi di abusi edilizi.

Articolo 10

Qualora, prima dell'effettuazione di tutti i lavori assunti a proprio carico con la presente convenzione i soggetti lottizzanti procedano al trasferimento - a qualunque titolo - di tutta o di parte della superficie del lotto oggetto del Piano di Lottizzazione, dovrà, sotto pena del risarcimento del danno e dell'introito da parte del Comune della fideiussione prestata : -----

- a) trasferire all'acquirente tutti gli oneri che le derivano dalla presente convenzione; -----
- b) obbligare l'acquirente ad inserire ed a far inserire in tutti gli atti successivi di disposizione a qualunque titolo analoga clausola. --

Articolo 11

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

La presente convenzione, che modifica ed integra la convenzione di lottizzazione di data 21.04.2008 annotata al Libro Fondiario sub. G.N. 1609/2008, dovrà essere annotata al Libro Fondiario su tutte le particelle ricomprese nel perimetro della lottizzazione di proprietà dei soggetti lottizzanti, a cura del Comune di Tione di Trento ma con oneri a carico dei soggetti lottizzanti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, comma 7bis del Decreto del Presidente della provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. recante "disposizioni regolamentari di attuazione della Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1"

Articolo 12

Tutte le spese per ed in causa del presente atto, nessuna esclusa, saranno a totale carico dei soggetti lottizzanti.

Il presente atto è stato pubblicato mediante lettura da me fatta alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e così lo sottoscrivono.

Ballardini Giovanni

per sé e per la società F.lli Ballardini Carni s.n.c.

Ballardini Roberto

per sé e per la società F.lli Ballardini Carni s.n.c.

Ballardini Arrigo

per sé e per la società F.lli Ballardini Carni s.n.c.

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

Fioroni Giulietta

Comune di Tione di Trento

Il Sindaco - avv. Gottardi Mattia

I testimoni

Il Segretario Generale

dott. Diego Viviani

Punto 14 all'O.d.G.

Deliberazione n. 38 dd. 14.06.2012

OGGETTO: Transazione stragiudiziale con il signor Danilo Valentini in relazione alla proprietà di una parte della p.f. 3978/2 C.C. Tione I, marciapiedi situato a lato di Via 3 Novembre.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che limitatamente alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno si assenta l'Assessore Roberto Zamboni.

Con nota del 21 giugno 2011 il sig. Danilo Valentini, residente a Tione di Trento, ha chiesto al Comune la cessione di circa 17 m² della p.f. 3978/2 C.C. Tione I, marciapiedi di proprietà comunale situato a lato di Via 3 Novembre, evidenziando che tale arca, da alcuni decenni, è occupata da una porzione di un edificio di sua proprietà, realizzato a cura della sua famiglia, per la maggior parte, sull'attigua p.f. 348/1.

In detta nota il sig. Valentini, al fine di evitare l'insorgere di un contenzioso giudiziario per l'accertamento dell'usucapione dell'area di cui sopra, ha dichiarato la propria disponibilità a definire la questione con il Comune con una transazione stragiudiziale, applicando al caso di specie il criterio previsto all'art. 938 Cod. Civ. (Occupazione di porzione di fondo attiguo), ossia il pagamento del doppio del valore della superficie occupata.

Il sig. Valentini, inoltre, ha precisato che rimarrebbero a suo carico il tipo di frazionamento della p.f. 3978/2 e l'accatastamento dell'edificio (con l'erezione di due p.ed. distinte), necessari per la formalizzazione del trasferimento dell'area in questione, proponendo che il Comune si assuma l'onere della perizia di stima dell'area nonché le spese derivanti dall'atto di transazione.

Con nota del 9 novembre 2011, l'Amministrazione ha comunicato al sig. Valentini la disponibilità di massima ad effettuare la transazione stragiudiziale nei termini sopra indicati, precisando che l'Ufficio Tecnico comunale ha stimato preliminarmente il valore dell'area in questione in circa 320,00 €/m².

Con nota del 28 maggio 2012 il signor Valentini ha confermato, come già anticipato verbalmente, di accettare detta stima preliminare.

Il tipo di frazionamento dell'area in questione, predisposto dal geom. Roberto Zamboni a cura e spese del sig. Valentini ed approvato dall'Ufficio del Catasto di Tione il 2 aprile 2012 con il n. 135/2012, evidenzia che l'area in questione è complessivamente di 17 m²: la neo p.ed. 2620 C.C. Tione I, di 14 m², costituita da una parte di edificio, e la neo p.f. 3978/3, di 3 m², costituita da una parte di vialetto di pertinenza dell'edificio.

Risulta evidente che l'edificio presente sulle p.f. 358/1 e 3978/2, realizzato circa quarant'anni fa con le medesime dimensioni attuali, è stato goduto finora dal signor Valentini e che l'area in questione non riveste più alcun interesse pubblico.

Sulla base di tali considerazioni, si reputa opportuno evitare l'insorgere di un'eventuale causa giudiziale per l'accertamento dell'usucapione dell'area occupata, considerati i costi e le incertezze di un procedimento davanti all'autorità giudiziale, e si ritiene equo effettuare detta transazione stragiudiziale chiedendo al signor Valentini il pagamento del doppio del valore dell'area occupata, ai sensi dell'art. 938 Cod. Civ..

Va evidenziato che in un caso analogo a quello in esame, il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 24/2004 del 30 settembre 2004, decise nel senso sopra indicato, ossia

definendolo mediante una transazione stragiudiziale anche sulla base di uno specifico parere legale, i cui principi risultano applicabili anche alla fattispecie in parola.

Il geom. Carla Scalfi, tecnico comunale, con perizia del 6 giugno 2012 ha stimato in 320,00 €/m² il valore unitario dell'area occupata, pari a 5.440,00 €.

Pertanto, l'importo che il signor Valentini dovrebbe pagare al Comune nell'ambito della transazione stragiudiziale è pari a 10.880,00 €, ossia il doppio del valore stimato.

Al fine della cessione al signor Valentini degli immobili in questione risulta necessario declassificarli, ai sensi degli art. 6 e 9 della L.P. 42/1973, e sdemanializzarli, ai sensi dell'art. 829, c. 2, Cod. Civ..

- Esaminate le note inviate dal sig. Valentini in data 21 giugno 2011 (prot. 11255/2011) e 28 maggio 2012 (prot. 7689/2012);
- vista la nota inviata al sig. Valentini in data 9 novembre 2011 (prot. 18385/2011);
- esaminato il tipo di frazionamento n. 135/2012 a firma del geom. Roberto Zamboni;
- esaminata la perizia di stima predisposta dal geom. Carla Scalfi, tecnico comunale, di data 6 giugno 2012 (prot. 8065/2012), asseverata presso il Tribunale di Trento – Sezione Distaccata di Tione;
- esaminati i dati tavolari, catastali ed urbanistici relativi agli immobili in questione;
- vista la deliberazione consiliare n. 24/2004 del 30 settembre 2004;
- visti gli art. 829, 938 e 1158 Cod. Civ.;
- vista la L.P. 42/1973 “Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico di interesse provinciale”;
- vista la L.P. 23/1990, “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”, il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 10-40/Leg./91 nonché il “Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale”, approvato con la deliberazione consiliare n. 30/2008;
- visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, in particolare l'art. 26, c. 3, lett. l);
- visto lo Statuto del Comune, come modificato da ultimo con la deliberazione consiliare n. 41/2010 del 13 agosto 2010;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e contabile, espresso dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

con voti favorevoli n. 12, contrari n. zero, astenuti n. 5, espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di effettuare, per le motivazioni specificamente esposte in premessa, una transazione stragiudiziale con il sig. Danilo Valentini, nato a Tione di Trento il 12 agosto 1948 ed ivi residente in Via 3 Novembre n. 33, in relazione alla proprietà di una parte della p.f. 3978/2 C.C. Tione I, marciapiedi situato a lato di Via 3 Novembre, e precisamente per la porzione di tale immobile occupata da circa quarant'anni da una parte dell'edificio di proprietà del sig. Valentini e realizzato, per la maggior parte, sull'attigua p.f. 348/1;
2. di vendere, nell'ambito di tale transazione stragiudiziale, al sig. Danilo Valentini la neo p.ed. 2620, di 14 m², e la neo p.f. 3978/3, di 3 m², C.C. Tione I, specificamente individuate con il tipo di frazionamento n. 135/2012 citato in premessa, immobili costituiti, rispettivamente, da una parte dell'edificio del signor Valentini e da una parte del relativo vialetto di pertinenza;

3. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, in 10.880,00 € il prezzo complessivo che il sig. Valentini dovrà pagare al Comune per la vendita delle neo p.ed. 2620 e neo p.f. 3978/3 nell'ambito della transazione stragiudiziale di cui sopra, importo individuato sulla base del valore dell'area in questione stimato dal geom. Carla Scalfi, tecnico comunale nella perizia citata in premessa, che si richiama e approva, raddoppiato ai sensi dell'art. 938 Cod. Civ.;
4. di declassificare, ai sensi degli art. 6 e 9 della L.P. 42/1973, e sdemanializzare, ai sensi dell'art. 829, c. 2, del Codice Civile, per le motivazioni esposte in premessa, le neo p.ed. 2620 e neo p.f. 3978/3, immobili, derivanti dal frazionamento della p.f. 3978/2, marciapiedi comunale a lato di Via 3 Novembre;
5. di specificare che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato all'albo del Comune per quindici giorni consecutivi (ulteriori rispetto al periodo di pubblicazione di cui all'art. 79, c. 1, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005), evidenziando che gli interessati potranno presentare opposizione entro i quindici giorni successivi alla scadenza di detto termine, ai sensi dell'art. 6 della L.P. 42/1973;
6. di incaricare il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune, della sottoscrizione dell'atto di transazione stragiudiziale per la vendita dei beni immobili di cui sopra, specificando che le spese derivanti da tale atto, preliminarmente quantificate in 900,00 €, saranno a totale carico del Comune, quale onere previsto nell'ambito della transazione medesima;
7. di introitare 10.880,00 € al capitolo 1015, codice risorsa 4011705, del bilancio di previsione 2012;
8. di impegnare 900,00 € al capitolo 175, codice intervento 1010207, del bilancio di previsione 2012, sui quali sussiste la disponibilità necessaria;
9. di incaricare il Sindaco e gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi della presente deliberazione e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
10. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Punto n. 14 all'OdG

INTERVENTI

Il Presidente passa la parola al Sindaco per l'illustrazione del punto.

Il Sindaco spiega brevemente la proposta di deliberazione.

Maraner chiede se sia possibile usucapire la proprietà pubblica.

Il Vice Segretario chiede al Presidente di poter intervenire e il Presidente acconsente: evidenzia che la giurisprudenza conforme degli ultimi anni (precisamente la Corte di Cassazione a sezione unite) ha chiarito che la natura demaniale di un immobile va valutata in base all'uso in concreto che di tale immobile viene fatto e non in considerazione della classificazione catastale del bene. Nel caso in questione, è pacifico che l'uso pubblico dell'area è cessato da molti anni.

Giacomuzzi chiede che differenza ci sia rispetto al caso dell'abuso edilizio realizzato da un privato a Saone e che il Comune ha recentemente sanzionato.

Il Vice Segretario precisa che nel caso in esame non c'è stato abuso edilizio.

Il Presidente chiede se ci siano ulteriori interventi e, non essendocene, pone in votazione la proposta di deliberazione.

Punto 15 all'O.d.G.

Deliberazione n. 39 dd. 14.06.2012

OGGETTO: Modifica del regolamento per l'assegnazione di premi di studio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che rientra in aula l'Assessore Roberto Zamboni.

- esaminato il "Regolamento per l'assegnazione di premi di studio a studenti universitari" approvato con la deliberazione consiliare n. 27/2008 dd. 25.09.2008 e successivamente modificato con la deliberazione consiliare n. 26/2009 dd. 18.06.2009;
- rilevata l'opportunità di modificare alcune disposizioni regolamentari secondo le indicazioni date dalla Commissione Cultura nella seduta dd. 02.11.2011 e, in particolare, di introdurre un premio di studio per la frequenza di corsi di specializzazione, anche extrauniversitari, diversi da quelli già previsti nel regolamento. In considerazione di tale nuova previsione, si ritiene opportuno modificare in parte il nome del regolamento in questione, eliminando le parole "agli studenti universitari";
- esaminato il nuovo testo del regolamento che si propone all'approvazione, composto di n. 8 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile della struttura interessata ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81 comma 1, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
- visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

con n. 17 voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. 1 astenuto (Giacomuzzi) espressi per alzata di mano dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, il "Regolamento per l'assegnazione di premi di studio a studenti universitari", da ultimo modificato con la deliberazione consiliare n. 26/2009 dd. 18.06.2009, secondo il testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, specificando che lo stesso sostituisce il testo regolamentare precedente ed evidenziando che risulta modificato in parte anche il nome di detto regolamento, essendo state eliminate le parole "a studenti universitari";

2. di incaricare gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze delle attività esecutive del presente provvedimento e di quanto necessario per il buon esito della pratica;

3. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - **ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa **ricorso giurisdizionale** avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.



Comune di Tione di Trento

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE GIUNTALE
CONSILIARE
N. 39/2012 DD. 14/6/2012

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

*Regolamento
per l'assegnazione di premi di studio*

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Tione di Trento, nell'ambito degli interventi finalizzati al progresso civile e culturale ed allo sviluppo economico della comunità, in esecuzione dell'art. 56, c. 1, dello Statuto Comunale e nel rispetto degli appositi stanziamenti finanziari previsti nel bilancio di previsione, ogni anno assegna agli studenti residenti alcuni premi di studio in denaro quale riconoscimento dell'impegno personale ed economico profuso per il perseguimento di un titolo di studio universitario o per la frequenza di corsi di studio universitari all'estero o di corsi di specializzazione anche extrauniversitari.
2. In particolare, ogni anno il Comune di Tione di Trento bandisce un concorso per l'assegnazione dei seguenti premi di studio:
 - a) due, del valore di 800,00 € ciascuno, riservati a studenti che abbiano conseguito una laurea triennale come definita nel D.M. 270/2004;
 - b) due, del valore di 1.000,00 € ciascuno, riservati a studenti che abbiano conseguito una laurea magistrale o un master universitario di primo livello come definiti nel D.M. 270/2004 o un diploma di laurea secondo l'ordinamento universitario previgente alla riforma del 1999;
 - c) uno, del valore di 2.000,00 €, riservato a studenti che abbiano conseguito un diploma di specializzazione o un dottorato di ricerca o un master universitario di secondo livello come definiti nel D.M. 270/2004;
 - d) due, del valore di 400,00 € ciascuno, riservati a studenti che abbiano frequentato un corso di studi presso un'università straniera nell'ambito del "Progetto Erasmus" o di programmi formativi simili, sostenendo uno o più esami che abbiano comportato l'ottenimento di almeno trenta crediti formativi universitari, ai sensi del D.M. 270/2004, nell'arco di un periodo di almeno sei mesi continuativi (a tal fine è considerata l'iscrizione effettiva dello studente all'università);
 - e) due, del valore di 400,00 € ciascuno, riservati a studenti che abbiano frequentato corsi di specializzazione anche extrauniversitari diversi da quelli sopra indicati.
3. Nel corso di più anni ad uno stesso studente possono essere assegnati premi di studio di cui al c. 2, lett. a) e b), per un massimo complessivo di 1.000,00 €. Qualora l'assegnazione di un nuovo premio di studio ai sensi del c. 2, lett. a) e b), comporti il superamento di detto limite, la differenza non è liquidata allo studente assegnatario.
4. A tutti gli studenti ammessi al concorso ai sensi dell'art. 5, c. 1, c che al termine dello stesso non risultino assegnatari di uno dei premi indicati al c. 2, è assegnato un premio di 250,00 €.

Art. 2 – Requisiti soggettivi

1. Per l'ottenimento dei premi di studio di cui all'art. 1, c. 2, ciascuno studente deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere residente a Tione di Trento sia alla data in cui è stato conseguito il titolo di studio o è terminata la frequenza del corso di studi presso un'università straniera che alla data del bando di concorso;
 - b) aver conseguito il titolo di studio o aver terminato la frequenza del corso di studi nell'anno solare precedente a quello in cui è pubblicato il bando di concorso;
 - c) aver compiuto al massimo, nell'anno solare in cui è stato conseguito il titolo di studio o è terminata la frequenza del corso di studi:
 - il ventitreesimo anno di età per il premio di studio di cui all'art. 1, c. 2, lett. a);
 - il ventisciesimo anno di età per il premio di studio di cui all'art. 1, c. 2, lett. b);
 - il trentesimo anno di età per il premio di studio di cui all'art. 1, c. 2, lett. c);
 - il venticinquesimo anno di età per il premio di studio di cui all'art. 1, c. 2, lett. d);
 - il trentesimo anno di età per il premio di studio di cui all'art. 1, c. 2, lett. e).

Art. 3 – Bando di concorso

1. Entro il 31 luglio di ogni anno la Giunta Comunale approva lo schema del bando di concorso per l'assegnazione dei premi di studio di cui all'art. 1, c. 2, incaricando il Sindaco di bandire il concorso.
2. Successivamente il bando è pubblicato all'albo comunale e sul sito internet del Comune per sessanta giorni.
3. Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate entro il periodo di pubblicazione del bando.

Art. 4 – Domande di ammissione

1. La domanda di ammissione al concorso, datata e firmata dallo studente interessato, è presentata nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli art. 46 e 48 del D.P.R. 445/2000, e deve contenere, a pena di esclusione, tutti i seguenti dati:
 - a) nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo completo di residenza e recapito telefonico del richiedente;
 - b) tipologia del premio di studio per il quale è presentata la richiesta, ai sensi dell'art. 1, c. 2;
 - c) nei casi di cui all'art. 1, c. 2, lett. a), b) e c), indicazioni:
 - del titolo di studio conseguito;
 - dell'università che ha rilasciato il titolo di studio;
 - della data del conseguimento del titolo di studio;
 - della votazione finale ottenuta;
 - degli esami sostenuti nel corso di studi con indicazione della votazione ottenuta per ciascuno di essi;
 - d) nei casi di cui all'art. 1, c. 2, lett. d), indicazione:
 - dell'università, della facoltà e del corso di studi al quale lo studente è iscritto;
 - degli esami sostenuti presso tale università con indicazione della votazione ottenuta per ciascuno di essi;
 - dell'università straniera presso la quale lo studente si è iscritto nell'ambito del "Progetto Erasmus" o di altri programmi formativi simili;
 - del periodo di iscrizione presso l'università straniera;
 - degli esami sostenuti presso l'università straniera, con indicazione, per ciascuno di essi, della votazione ottenuta nonché dei crediti formativi riconosciuti;
 - e) nei casi di cui all'art. 1, c. 2, lett. e), indicazione:
 - del corso di specializzazione seguito;
 - dell'ente o istituzione presso il quale è stato seguito il corso di specializzazione;
 - del periodo nel quale è stato seguito il corso di specializzazione;
 - dei principali contenuti (disciplina, argomenti trattati, etc.) del corso di specializzazione, dell'eventuale presenza di esami finali e dell'eventuale votazione conseguita;
 - f) estremi di un conto corrente bancario sul quale effettuare il versamento del premio di studio.
2. Alla domanda di ammissione al concorso deve essere allegata, su supporto informatico, la tesi di laurea o l'eventuale elaborato conclusivo del corso di studio seguito. Al termine della procedura concorsuale detto documento rimane nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale a prescindere dall'eventuale assegnazione di un premio di studio.
3. La dichiarazione di cui al c. 1 può essere sostituita, in tutto o in parte, con la documentazione rilasciata dall'ente universitario contenente i dati richiesti.

Art. 5 – Valutazione e formazione della graduatoria

1. L'ammissione al concorso è verificata dalla Commissione per la Cultura e il Tempo Libero, di cui all'art. 28 dello Statuto Comunale, anche con riferimento a quanto previsto all'art. 1, c. 3.

2. Successivamente a tale valutazione la Commissione, per ciascuna tipologia di premio di studio redige una graduatoria degli studenti ammessi, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) nei casi di cui all'art. 1, c. 2, lett. a), b) e c), trasformando proporzionalmente in centesimi la votazione finale ottenuta dallo studente e la votazione media degli esami sostenuti e facendo la media tra tali punteggi;
 - b) nei casi di cui all'art. 1, c. 2, lett. d), trasformando proporzionalmente in centesimi la votazione media degli esami sostenuti dallo studente presso l'università straniera e la votazione media degli esami complessivamente sostenuti dal medesimo e facendo la media tra tali punteggi;
 - c) in caso di parità di punteggio prevale lo studente con la migliore votazione media per gli esami complessivamente sostenuti e in caso di ulteriore parità prevale lo studente più giovane;
 - d) nei casi di cui all'art. 1, c. 2, lett. e), sulla base della valenza culturale del corso di specializzazione, anche in riferimento agli specifici contenuti indicati nella domanda di ammissione.
3. Indipendentemente dalle previsioni ordinamentali interne delle singole università, la lode ottenuta dallo studente per un singolo esame è valutata 2/30 e la lode ottenuta per la tesi di laurea è valutata 0,5/100.
4. La Commissione deve terminare i propri lavori entro sessanta giorni dalla fine della pubblicazione del bando di concorso all'albo comunale, comunicando alla Giunta Comunale le graduatorie elaborate con evidenziati gli studenti utilmente classificatisi per l'ottenimento di un premio di studio.

Art. 6 – Verifiche

1. Prima dell'assegnazione dei premi di studio gli uffici comunali verificano la veridicità dei dati comunicati dagli studenti assegnatari, eventualmente richiedendo le opportune certificazioni alle università interessate.

Art. 7 – Assegnazione e comunicazione dell'esito

1. L'assegnazione e la liquidazione dei premi di studio, sono effettuate dalla Giunta Comunale sulla base delle graduatorie elaborate dalla Commissione. Peraltro, la Giunta Comunale può decidere di modificare dette graduatorie in considerazione di eventuali errori materiali o illegittimità.
2. Con il medesimo provvedimento la Giunta Comunale assegna il premio di cui all'art. 1, c. 4, a tutti gli studenti ammessi al concorso ai sensi dell'art. 5, c. 1, e che non sono risultati assegnatari di un premio di studio di cui all'art. 1, c. 2.
3. A ciascuno studente partecipante al concorso è comunicato in forma scritta l'esito finale del concorso.

Art. 8 – Archiviazione delle tesi di laurea

1. Le tesi di laurea e gli elaborati conclusivi di master consegnati all'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 4, c. 2, sono conservati nell'archivio comunale.
2. Detta documentazione è messa a disposizione dei richiedenti al fine della consultazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto di autore.

Punto n. 15 all'OdG

INTERVENTI

Il Presidente passa la parola al Sindaco che illustra brevemente le modifiche al Regolamento in oggetto.

Giacomuzzi ritiene che sarebbe stato opportuno aumentare i premi previsti nel Regolamento.

Il Sindaco risponde che i fondi stanziati in bilancio sono più che sufficienti per rispondere alle richieste presentate e che il Comune non è l'unico ente che finanzia con borse di studio gli studenti universitari ed extra universitari.

Pellegrini chiede se in passato siano sempre stati assegnati tutti i premi previsti: il Sindaco risponde che, spesso, non sono stati assegnati i premi per i corsi Erasmus e per i master di secondo livello ed i dottorati di ricerca.

Il Presidente chiede se ci siano ulteriori interventi e, non essendocene, pone in votazione la proposta di deliberazione.

Punto 16 all'O.d.G.

Deliberazione n. 40 dd. 14.06.2012

OGGETTO: Modifica del "Regolamento per la concessione di borse di studio a favore di giovani frequentanti la Scuola Musicale delle Giudicarie".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato il "Regolamento per la concessione di borse di studio a favore di giovani frequentanti la Scuola Musicale delle Giudicarie" approvato con deliberazione consiliare n. 99 dd. 28.10.1998 e modificato, da ultimo, con deliberazione consiliare n. 36/2002 dd. 30.05.2002.

Rilevata l'opportunità di aggiornare gli scaglioni di reddito per il calcolo dei punteggi per l'ammissione a contributo nonché di modificare alcune disposizioni regolamentari secondo le indicazioni date dalla Commissione Cultura nella seduta dd. 02.11.2011.

Esaminato il nuovo testo del regolamento che si propone all'approvazione, composto di n. 5 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Responsabile della struttura interessata ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995 n. 4/L.

Con n. 17 voti favorevoli, n. zero contrari e n. 1 astenuto (Giacomuzzi), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, il "Regolamento per la concessione di borse di studio a favore di giovani frequentanti la Scuola Musicale delle Giudicarie" secondo il testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, specificando che lo stesso sostituisce il testo regolamentare precedente;
2. di incaricare gli Uffici comunali, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sopra approvato, di rivalutare annualmente, a partire dal 2013, gli importi degli scaglioni di reddito sulla base delle variazioni accertate dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati;

3. di incaricare gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze delle attività esecutive del presente provvedimento e di quanto necessario per il buon esito della pratica;
4. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - **ricorso straordinario** al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa **ricorso giurisdizionale** avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 entro 60 giorni, da parte di chi vi abbia interesse.

Punto n. 16 all'OdG

INTERVENTI

Il Presidente passa la parola al Sindaco per illustrare la proposta di deliberazione.

Il Sindaco illustra le poche modifiche apportate al Regolamento.

Il Presidente chiede se ci siano interventi e, non essendocene, pone in votazione la proposta di deliberazione.



Comune di Tione di Trento

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ~~COMUNALE~~
CONSILIARE
N. 40/2012 DD. 14-06-2012



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Stefani

Regolamento
per la concessione di borse di studio
a favore di giovani frequentanti
la Scuola Musicale delle Giudicarie

PREMESSA

A Tione di Trento è presente ed operante dal 1983 la Scuola Musicale delle Giudicarie. L'attività svolta dalla stessa è importante per la formazione culturale e musicale della popolazione. L'Amministrazione Comunale ritiene di favorire la partecipazione di bambini e ragazzi ai corsi della Scuola ed al fine di incentivare questa partecipazione istituisce annualmente n. 5 borse di studio. Il successivo articolato disciplina le modalità di concessione delle borse di studio predette.

Art. 1

Il Comune di Tione di Trento, nell'ambito della promozione culturale e civile, istituisce n. 5 borse di studio annuali per un ammontare di ciascuna pari all'80% del costo di iscrizione e frequenza alla Scuola Musicale delle Giudicarie di Tione, fino ad un importo massimo per ogni borsa di studio di € 260,00, da conferire a giovani cittadini tionesi in età scolare, dai 6 anni ai 18 anni, per la frequenza di un corso annuale della locale Scuola Musicale.

Art. 2

La borsa di studio predetta può essere richiesta dai residenti a Tione di Trento con figli di età compresa tra i 6 ed i 18 anni compiuti nell'anno solare a cui si riferisce la borsa di studio.

Art. 3

Per la concessione delle borse di studio si procederà assegnando un punteggio ad ogni domanda ed ammettendo a contributo le prime cinque in graduatoria.

I punteggi saranno attribuiti in base alle condizioni reddituali della famiglia di appartenenza del giovane aspirante ad usufruire della borsa di studio, determinando un reddito annuo convenzionale nel seguente modo:

- il reddito annuo convenzionale si determina prendendo a base l'ammontare del reddito imponibile relativo all'anno precedente a quello della domanda, considerando il 60% dello stesso quando alla sua formazione concorrano in misura prevalente redditi da lavoro dipendente o assimilati.
- il punteggio da attribuire per le condizioni reddituali del nucleo familiare (reddito convenzionale calcolato come sopra) è il seguente:

da 0,00 €	a 8.000,00 €	punti 10
da 8.000,01 €	a 10.000,00 €	punti 9
da 10.000,01 €	a 12.000,00 €	punti 8
da 12.000,01 €	a 14.000,00 €	punti 7
da 14.000,01 €	a 16.000,00 €	punti 6
da 16.000,01 €	a 18.000,00 €	punti 5
da 18.000,01 €	a 20.000,00 €	punti 4
da 20.000,01 €	a 22.000,00 €	punti 3
da 22.000,01 €	a 24.000,00 €	punti 2
da 24.000,01 €	a 26.000,00 €	punti 1
oltre 26.000,00 €		punti 0 (non ammissibile a borsa di studio)

Gli uffici comunali a partire dall'anno 2013, provvedono alla rivalutazione delle fasce di reddito sopra indicate sulla base delle variazioni accertate dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.

Nel caso di parità di punteggio si terrà conto del numero dei componenti la famiglia privilegiando le famiglie più numerose.

Nel caso di ulteriore parità si terrà conto dell'età del giovane privilegiando il più anziano di età.

Art. 4

Nel caso di più figli la borsa di studio può essere richiesta ed eventualmente concessa per ogni figlio.

Art. 5

La Giunta Comunale, il Sindaco e gli uffici comunali si occuperanno delle procedure necessarie per dare esecuzione al presente regolamento, previa valutazione e decisione da parte del Consiglio Comunale in merito alla previsione dello stanziamento necessario ad attivare le borse di studio nel bilancio comunale.

In particolare, il Sindaco provvederà a pubblicare il bando per la concessione delle borse di studio entro il mese di giugno di ogni anno stabilendo la scadenza per le domande, dando comunque almeno trenta giorni di tempo per la loro presentazione.

L'Ufficio Ragioneria e l'Ufficio Segreteria procederanno all'istruttoria delle pratiche, predisponendo la graduatoria delle domande che sarà soggetta ad approvazione con deliberazione giuntale. Nella medesima deliberazione si procederà all'assegnazione delle borse di studio.

Il pagamento sarà fatto a cura dell'Ufficio Ragioneria previa richiesta della documentazione necessaria.

Punto discusso al termine dell'ordine del giorno

Il Presidente dichiara esaurito l'ordine del giorno della seduta ma pone all'attenzione del Consiglio la possibilità che l'Amministrazione effettui interventi di solidarietà a favore delle popolazioni recentemente colpite dal terremoto in Emilia, Lombardia e Veneto.

Il Sindaco evidenzia che la PAT e la protezione civile trentina (Vigili del Fuoco e altri) hanno già fatto parecchio fin dalle prime ore e, soprattutto, sembra che la PAT stia programmando alcuni interventi per assistere la ricostruzione (sul modello di Onna in Abruzzo). Ritiene che, comunque, qualunque tipo di intervento da parte dell'Amministrazione debba corrispondere a richieste di aiuto coordinate da qualche autorità competente sul posto, in modo da evitare interventi inutili.

Pellegrini conferma, sulla base di contatti personali, che le richieste di aiuti non sono ancora coordinate e che da un giorno all'altro cambiano nei contenuti.

Il Presidente ritiene che la questione dovrà essere discussa prossimamente all'interno di una riunione dei capigruppo.

Pellegrini evidenzia che, sempre sulla base di contatti personali, sembra ci possa essere spazio di intervento per l'Amministrazione proponendo ospitalità a bambini e ragazzi presso strutture sul nostro territorio.

Scandolari evidenzia che anche la Parrocchia di Tione sta valutando l'opportunità di intervenire in qualche modo per poter aiutare le popolazioni colpite dal sisma. Peraltro, precisa che c'è ancora incertezza sulle effettive necessità.


Si concorda sull'opportunità di ridiscutere della questione in una prossima riunione dei capigruppo consiliari.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 00.15.

Il presente verbale si compone di n. 52 pagine e degli allegati richiamati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Stefanelli



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Stefani

